

Repertorio n.6349

Raccolta n.4575

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventisei, il giorno trenta del mese di marzo.

(30 marzo 2026)

In Formia (LT), presso il mio studio, alle ore dieci e minuti venti.

Innanzi a me **Avv. Michele Barbaraci NOTAIO in Formia**, con lo studio in Piazza della Vittoria n.3, iscritto al Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Latina,

SONO COMPARSI

- **RIZZO Raffaele**, nato a Milano (MI) il 16 maggio 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di **Amministratore Unico e legale rappresentante** della Società a responsabilità limitata denominata:

"FRZ SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA"

società di diritto italiano con sede in Formia (LT) alla Piazza Municipio snc, capitale sociale di Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Frosinone - Latina con il numero di iscrizione, coincidente con il Codice Fiscale e la Partita I.V.A. n.02796960595, REA n.LT - 200065 a quanto infra facoltizzato in forza dei poteri di legge e del vigente statuto sociale che all'art.12 c.4 prevede la "*prorogatio*" della durata della carica dell'Amministratore Unico, anche dopo la scadenza dei tre anni dalla nomina, fino all'approvazione del bilancio finale riferito al terzo esercizio di carica che deve ancora avvenire in quanto nei termini di legge;

l'Organo di Controllo - Collegio Sindacale - nelle persone di:

- **ZENOBIO Francesco**, nato a Gaeta (LT) il 20 agosto 1997,
- **MOLINERI Stefano**, nato a Formia (LT) il 21 febbraio 1976,
- **CAPODIFERRO Graziella**, nata a Priverno (LT) il 25 novembre 1979, tutti domiciliati ai fini del presente atto presso la sede della Società;

Il socio:

il "**Comune di Formia**"

con sede in Formia (LT) in Piazza Municipio snc, Codice Fiscale 81000270595, Partita I.V.A 00087990594, (già Comune di Formia - Farmacia Comunale con medesimo Codice Fiscale e P. Iva) a mezzo del Sindaco p.t. e quindi legale rappresentante:

- **TADDEO Gianluca**, nato a Formia (LT) il 26 maggio 1976, domiciliato per la carica presso la suindicata Casa Comunale, tale **Proclamato giusta Provvedimento** in data 19 ottobre 2021, **prot.n.000-01-0051489** del Comune di Formia, e quindi legittimato al presente atto come per legge e ai sensi del TUEL e facoltizzato in forza della **Deliberazione del Consiglio Comunale n.26** del 14 marzo 2026 - con allegato il testo integrale delle modifiche statutarie - che in copia autentica **si allega al presente atto sotto la lettera "A"**.

Della cui **identità personale** io Notaio sono certo.

Il comparente **RIZZO Raffaele**, cittadino italiano, nella suindicata qualità, mi dichiara che

E' QUI RIUNITA

REGISTRATO

all'Agenzia delle Entrate

Ufficio di Latina

in data 02/04/2026

al n.5054

Serie 1 - Vol.T

ISCRITTO

al Registro Imprese

di FROSINONE - LATINA

in data 03/04/2026

al n.27305/2026

in questo giorno, luogo e ora, in prima ed unica convocazione, l'Assemblea della Società **"FRZ SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA"** per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

come comunicato nell'infra richiamato avviso di convocazione:

- *proroga della durata della Società dal 31 dicembre 2050 al 31 dicembre 2100;*
- *modifica dell'oggetto sociale;*
- *approvazione dello Statuto sociale della S.r.l. recante la nuova durata, il nuovo oggetto sociale nonché le norme sul funzionamento della Società con riferimento all'Assemblea, agli Organi Amministrativi e di Controllo, alla disciplina dei trasferimenti delle partecipazioni sociali, del recesso etc.;*
- *varie ed eventuali.*

All'uopo i comparenti tutti ed il Presidente mi chiedono di assistere, redigendo pubblico verbale, all'Assemblea dei soci della nominata Società. Aderendo alla richiesta, io Notaio, do atto di quanto segue:

PRESIDENZA

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale e su designazione unanime dei presenti, il componente **RIZZO Raffaele** il quale

DICHIARA, CONSTATA E FA CONSTATARE

A) che la presente Assemblea è stata **regolarmente convocata** a norma di Legge e di Statuto sociale a mezzo la comunicazione del 20 marzo 2026 trasmessa in pari data (con preavviso di almeno otto giorni) ai soci, alla Commissione per il Controllo Analogo ed al Collegio Sindacale, mediante posta elettronica certificata (**PEC**), recante il suddetto ordine del giorno ed allegato il testo integrale della **Deliberazione del Consiglio Comunale n.26** del 14 marzo 2026 - con annessa la "Tabella Comparativa" contenente il nuovo testo dello statuto sociale da adottare messo a confronto con il testo integrale del vigente statuto sociale - in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto sociale, ai seguenti indirizzi:

"protocollo@pec.cittadiformia.it" - "sindaco@pec.cittadiformia.it" - "protocollo@pec.comune.ventotene.lt.it" - "sindaco@pec.comune.ventotene.lt.it" - "controlloanalogofrz@pec.cittadiformia.it" - "f.zenobio@pec.it" - "sdottore@pec.it" - "graziellacapodiferro@pec.it" i cui relativi messaggi di conferma da parte dei destinatari sono stati consegnati nelle rispettive caselle di destinazione in pari data (identificativo messaggio: jpec1312.20260320161552.73554.400.1.1@pec.aruba.it);

B) che è **presente** in assemblea, in persona, il **97,95% (novantasette virgola novantacinque per cento)** del **capitale** avente diritto al voto della Società, e precisamente:

- il **Comune di Formia** titolare di una quota di partecipazione di nominali Euro 587.700,00 (cinquecentoottantasettemilasettecento virgola zero zero) pari al **97,95% (novantasette virgola novantacinque per cento)** del capitale sociale;

che è **assente** il Socio il **"Comune di Ventotene"** con sede in Piazza Castello snc, Codice Fiscale 00145130597, titolare della quota di partecipazione di Euro 12.300,00 (dodicimilatrecento virgola zero zero) pari al **2,05 % (cinque per cento)** regolarmente notiziato come sopra precisa-

to;

C) che è presente **l'Amministratore Unico** nella persona del medesimo Presidente della presente assemblea;

D) che è presente l'intero Organo di Controllo, nelle persone di:

- **ZENOBIO Francesco** - Presidente del Collegio Sindacale;

- **CAPODIFERRO Graziella** e **MOLINERI Stefano** - Sindaci -

tutti sopra generalizzati, ;

E) che il medesimo Presidente ha proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, ai sensi dell'art. 2479 *bis*, quarto comma, c.c..

Pertanto, ciò constatato e fatto constatare, il Presidente

DICHIARA

- che la presente Assemblea - stante il raggiungimento del **quorum** costitutivo e deliberativo come previsto dall'art.11 del vigente Statuto Sociale e dalla legge, è

VALIDAMENTE COSTITUITA

e quindi idonea a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tutti i presenti, quindi, si dichiarano sufficientemente informati sui vari punti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione che, con il consenso unanime dei medesimi, avviene in maniera unitaria.

A questo punto prende la parola il Presidente, il quale

ESPONE

quanto segue:

- Apprendo la trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà atto che per un più proficuo proseguimento dell'oggetto sociale che è necessario prorogare la scadenza della Società fino al 31 dicembre 2100 per assicurare il completamento di progetti a lungo termine e per far fronte all'incremento delle attività connesse a quelle già previste dal vigente Statuto.

Per tale motivo il Presidente evidenzia la necessità di modificare l'oggetto sociale prevedendo tutte quelle attività che per volontà dei soci possono essere svolte con la finalità di potenziare il ruolo e l'attività già svolta dalla Società in una prospettiva di sviluppo che contempla la gestione di ulteriori servizi nell'ottica della economicità ed efficienza di gestione.

Tanto premesso, il Presidente propone all'Assemblea di **ampliare l'oggetto** sociale come di seguito riportato.

Passando alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente dà atto della necessità di adeguare lo Statuto alla disciplina di cui ai D.Lgs.n.175/2016 s.m.i. e D. Lgs.n.201/2022, s.m.i., nel testo così come approvato giusta Delibera del Consiglio Comunale di Formia (LT) n.26 in data 13 marzo 2026 allegata.

Nessuno dei presenti richiede la parola.

Dopo esauriente discussione e approfondimento, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare che quindi con il voto favorevole del socio **"Comune di Formia"** titolare del **97,95% (novantasette virgola novantacinque per cento)** del **capitale sociale** - assente il socio **"Comune di Ventotene"**, titolare di del 2,05% (due virgola zero cinque) del capitale sociale, notiziata la Commissione per il Controllo Analogico con il

parere favorevole del Collegio Sindacale
DELIBERA

1) di prorogare la durata della Società dal 31 dicembre 2050 al **31 dicembre 2100** e conseguentemente di modificare l'Art. 3 dello statuto;

2) di modificare l'**art. 4** dello statuto sociale, che assumerà il seguente tenore letterale:

"Art. 4 - Oggetto sociale

1. La Società opera nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di in house providing ed ha per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali delle Amministrazioni Pubbliche socie.

2. In particolare, l'azienda si occuperà, solo a titolo meramente esemplificativo e nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a), b), d) ed e) di cui al comma 2 dell'art.4 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, dello svolgimento dei seguenti servizi:

a) la gestione del servizio pubblico di smaltimento ed innocuizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, mediante il conferimento in impianti autorizzati e, successivamente, la realizzazione e la gestione del sistema delle strutture previste dal piano d'ambito e che saranno realizzate nel territorio regionale;

b) la gestione del servizio pubblico di raccolta, anche differenziata, dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili;

c) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi);

d) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, connessi al ciclo integrato dei rifiuti;

e) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di cogenerazione (energia elettrica ed energia termica) e di reti di teleriscaldamento;

f) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di sistemi di raccolta, stoccaggio, trattamento, centri di compattazione, nonché di impianti di selezione, smaltimento e compostaggio;

g) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero dei rifiuti ingombranti;

h) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero del R.A.E.E.;

i) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti per il trattamento dei reflui, fanghi, acque di sentina e rifiuti solidi provenienti da attività industriali e da aree portuali;

j) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico, inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale e comunque a valenza ecologica ed ambientale;

k) il trattamento, il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio, lo stoccaggio, il deposito temporaneo e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, nonché la commercializzazione dei prodotti derivati, ivi compresa l'energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti;

l) l'elaborazione di progetti e attività per ridurre i consumi energetici, per incentivare lo sviluppo di energie rinnovabili e la realizzazione e/o gestione di interventi nel campo dei servizi energetici;

m) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di centri per il riuso;

n) le attività di autotrasporto al fine di adempiere agli scopi societari;

o) gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi pubblici a pagamento, aree attrezzate per la sosta, servizio rimozione veicoli;

p) la costruzione, gestione e pulizia di approdi, ricoveri e posti barca nonché la gestione e pulizia di fabbricati e piazzali inerenti gli approdi turistici in ambito portuale;

q) gestione del servizio delle affissioni e di tutte le forme di pubblicità sul territorio comunale, nonché l'installazione e la gestione di impianti comunali destinati alle pubbliche affissioni, comprendenti le operazioni di affissione e deaffissione, pulizia e manutenzione di supporti, acquisto ed installazione di nuovi supporti, gestione prenotazioni e prestazioni accessorie;

r) servizi strumentali e/o complementari a quelli di igiene urbana finalizzati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria;

s) la gestione degli altri servizi pubblici connessi all'igiene del territorio e dell'abitato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- pulizia del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio;
- raccolta e smaltimento di rifiuti di lavorazioni industriali e/o artigianali;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piazze e marciapiedi, compreso il rifacimento, l'ampliamento, la ristrutturazione, il posizionamento di elementi di arredo urbano e la collocazione di sottoservizi, la realizzazione ed il posizionamento di segnaletica stradale orizzontale e verticale e la relativa manutenzione;
- lavaggio, svuotatura e disinfezione degli orinatoi pubblici;
- pulitura dei muri e delle colonne dai manifesti affissi fuori tabella da iscrizioni e simili;
- lavaggio di portici e marciapiedi;
- servizio sgombero dei suoli pubblici da rifiuti abbandonati;
- derattizzazione, demuscazione e dezanzarizzazione;
- recupero, trasporto e distruzione di animali e carni dichiarate da distruggere;
- pulizia e lavaggio dei mercati e delle aree interessate da pubbliche manifestazioni;
- pulizia arenili;
- i servizi legati alla progettazione, manutenzione e gestione del verde pubblico, nonché quelli di giardinaggio in genere;

t) la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di cimiteri ad uso civile ed animale, compresa la gestione di tutti i servizi cimiteriali ed il commercio di tutti gli accessori per l'allestimento delle tombe, dei loculi e delle cappelle, la gestione dell'illuminazione votiva dei cimiteri.

u) l'attività di gestione amministrativa e/o in concessione, ove ne ricorrano le necessarie condizioni e tutti i presupposti normativi e regolamentari, dei servizi di cui all'oggetto sociale del presente statuto, ivi incluse le attività di emissione dei ruoli, accertamento, liquidazione, recupero dell'evasione, elevazione delle infrazioni e riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi affidati.

v) l'attività di gestione degli impianti sportivi, compresa la guardiania e la manutenzione ordinaria e straordinaria;

3. L'esercizio di attività statutarie, anche per enti terzi, così come la partecipazione alle gare, non costituente servizio pubblico locale di rilevanza economica, e/o servizi di interesse generale all'interno dei Comuni soci, potrà essere svolta previa comunicazione ed espressa approvazione dei soci sempre a condizione che oltre l'ottanta per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti di interesse generale affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; l'ulteriore attività nel rispetto al suddetto limite di fatturato, potrà essere consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, in conformità con quanto previsto nel presente Statuto, accertato il mancato pregiudizio alla Società.

4. Inoltre, la Società potrà sostenere progetti e/o iniziative che abbiano per scopo pre-

valente la diffusione di culture e comportamenti ecocompatibili.

5. La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti e in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dai Comuni e/o enti pubblici soci.

6. Resta fermo che a Comuni ed enti Pubblici soci è attribuita l'attività di programmazione, indirizzo, direzione, coordinamento e controllo.

7. I Comuni soci potranno demandare e/o inviare, in qualsiasi momento, atti e/o linee di indirizzo per la società ovvero strategie e politiche aziendali al fine di garantire la massima efficienza ed economicità della Società.

8. Nell'esercizio delle proprie attività, la Società, avuto riguardo alle finalità pubbliche e alla natura pubblica delle attività da assolvere, deve attenersi ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;

3) di approvare il nuovo statuto sociale composto da n.29 (ventinove) articoli, sostituendolo integralmente al precedente statuto come depositato in Camera di Commercio, aggiornato delle assunte modifiche ed adeguamento alle vigenti disposizioni di legge afferenti in particolare al funzionamento dell'Assemblea, degli Organi Amministrativi e di Controllo, alla disciplina dei trasferimenti delle partecipazioni sociali e alle clausole di recesso ed esclusione, fermi restando gli elementi essenziali della società quali la denominazione, la sede ed il sistema di amministrazione, statuto aggiornato che si allega al presente atto sotto la lettera "B", con espresso esonero per me Notaio dalla lettura dello stesso, già noto ai soci come sopra precisato;

4) di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere e mandato per dare esecuzione alle presenti delibere, all'uopo autorizzandolo ad apportare ad esse ogni modifica eventualmente necessaria ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Non essendovi null'altro da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea quando sono le ore dieci e minuti cinquantotto.

Le spese dipendenti dal presente atto, e sue conseguenziali, sono a carico della Società.

Richiesto, io Notaio ho rogato il presente atto scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e completato di mia mano a penna su tredici facciate di quattro fogli, sin qui, e si è da me Notaio letto, alle parti costituite le quali, interpellate, lo approvano e lo sottoscrive con me Notaio quando sono le ore undici.

Firmato:

Raffaele RIZZO

Francesco ZENOBIO

Stefano MOLINERI

Graziella CAPODIFERRO

Gianluca TADDEO

Michele Barbaraci NOTAIO - SIGILLO



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 14/03/2026

ORIGINALE

OGGETTO: Società FRZ srl. Approvazione modifiche statutarie.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **10:18**, **Casa Comunale**, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica** in prima convocazione.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	TADDEO GIANLUCA	Si	
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	CARDILLO CUPO PASQUALE	Si	
CONSIGLIERE	ANTIGIOVANNI GIUSEPPE	Si	
CONSIGLIERE	BENOCCI ILARIA	Si	
CONSIGLIERE	BIANCHINI MARIO	Si	
CONSIGLIERE	CAPRARO ANTONIO	Si	
CONSIGLIERE	CICCOLELLA STEFANO	Si	
CONSIGLIERE	DE MEO LUCA	Si	
CONSIGLIERE	DI RUSSO VALENTINA	Si	
CONSIGLIERE	FORTE TANIA	Si	
VICEPRESIDENTE	NOCELLA CATERINA	Si	
CONSIGLIERE	MIELE ANTONIO	Si	
CONSIGLIERE	RANUCCI RENATA	Si	
CONSIGLIERE	ROSSI LUIGI	Si	
CONSIGLIERE	SCARPELLINO LUIGI	Si	
CONSIGLIERE	ZANNELLA MATTIA	Si	
CONSIGLIERE	ARNONE IMMACOLATA	Si	
CONSIGLIERE	CARTA ALESSANDRO		Si
CONSIGLIERE	DI NITTO FRANCESCO	Si	
CONSIGLIERE	DI ROCCO ANTONIO	Si	
CONSIGLIERE	LA MURA AMATO		Si
CONSIGLIERE	MAGLIOZZI LUCA		Si
CONSIGLIERE	MERENNA CATERINA	Si	
CONSIGLIERE	RICCARDELLI NICOLA	Si	
CONSIGLIERE	VILLA PAOLA	Si	

Totale Presenti: 22

Totale Assenti: 3

Presiede la seduta il Consigliere **Avv. Pasquale Cardillo Cupo** nella qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ai fini della redazione del Verbale di seduta partecipa il SEGRETARIO GENERALE **dott.ssa Marina Saccoccia**
Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, in

Per
COPIA
CONFORME

riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	27/02/2026	ROSSI DANIELE
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	27/02/2026	ROSSI DANIELE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale, verificata la presenza in aula di n.24 Consiglieri Comunali e di cui n. 2 in videoconferenza tramite applicazione "Microsoft Teams" (Nocella Caterina e Rossi Luigi) e l'assenza di n.1 Consigliere (La Mura amato) numero valido per rendere legale la seduta, introduce il 26° punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "*Società FRZ srl. Approvazione modifiche statutarie*".

Il Presidente passa la parola all'Assessore Fabio Papa per l'illustrazione della proposta.

Interviene, anche per replica, il Consigliere Comunale Immacolata Arnone che chiede rinvio del punto.

Si dà atto che esce il Consigliere Comunale Francesco Di Nitto, presenti n.23.

Il Presidente pone a votazione la richiesta di rinvio:

FAVOREVOLI: n.6 (Arnone Immacolata – Villa Paola – Magliozzi Luca – Carta Alessandro – Riccardelli Nicola – Di Rocco Antonio)

CONTRARI: N.17

Si dà atto che rientra il Consigliere Comunale Francesco Di Nitto, presenti n.24.

Il Presidente pone a votazione l'allegata proposta di deliberazione

Con votazione palese espressa per alzata di mano con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 24

Assenti: n. 1 (Amato La Mura)

Favorevoli: n. 18

Voti contrari: n. 6 (Arnone Immacolata – Villa Paola – Magliozzi Luca – Carta Alessandro – Riccardelli Nicola – Di Rocco Antonio)

Astenuti: n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione così come emendata, avente ad oggetto "*Società FRZ srl. Approvazione modifiche statutarie*", che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Visti il parere espresso ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.lgs n.267/2000 dai Dirigenti dei Settori competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione "*Società FRZ srl. Approvazione modifiche statutarie*", che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Visto l'art.134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;



Con votazione palese espressa per alzata di mano con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 24
Assenti: n. 1 (Amato La Mura)
Favorevoli: n. 18
Voti contrari: n. 6 (Arnone Immacolata – Villa Paola – Magliozzi Luca – Carta Alessandro – Riccardelli Nicola – Di Rocco Antonio)
Astenuti: n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Si procederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune priva del resoconto testuale degli interventi, per ragioni di urgenza così come da richiesta del Dirigente preposto, Dott. Daniele Rossi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 20 giugno 2014 è stato, tra l'altro, approvato lo schema di statuto della società pubblica "Formia Rifiuti Zero";
- con atto, repertorio 30488, in data 18 novembre 2014 è stata costituita la società "Formia Rifiuti Zero srl", iscritta al Registro delle Imprese di Latina in data 10 dicembre 2014, avente codice fiscale 02796960595;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 22 dicembre 2014 è stato disposto l'affidamento alla stessa del Servizio di Igiene Urbana;

Dato atto che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale sono state apportate modifiche allo statuto della società, che nella versione vigente risulta essere stato approvato nella seduta straordinaria dell'assemblea dei soci del 22 luglio 2021 giusta atto Rep. N. 16987 del notaio Maria Concetta Fuccillo, registrato in data 23 luglio 2021 al n. 12973;

Considerato che in data 19 agosto 2016 è stato approvato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Dato atto che il sopra richiamato D. Lgs. n. 175/2016 disciplina in particolare all'articolo 16 i presupposti per la configurabilità della società quale in house precisando che tali società ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

Rilevato che il sopra richiamato articolo 16 al comma 2 dispone, altresì, che ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1, sopra citato:

- a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
- c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

Dato atto che il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dispone all'articolo 14 che tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.



Considerato che all'articolo 17 del sopra richiamato decreto legislativo n. 201/2022 è, altresì, disposto che Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016;

Rilevato che il contesto normativo di riferimento deve essere completato avuto riguardo, altresì, al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, che all'articolo 7 dispone, tra l'altro, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo codice nonché che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche, in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;

Considerato che, dal punto di vista normativo, affinché una società possa essere qualificata come società *in house providing* e, quindi, ricevere affidamenti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 di contratti pubblici dalle Amministrazioni, deve possedere determinati requisiti soggettivi che, recependo l'ormai consolidata produzione giurisprudenziale comunitaria, sono, oggi, precisamente disciplinati dal combinato disposto degli artt. 4 e 6 del D.Lgs. n. 175/2016, in particolare devono ricorrere le seguenti condizioni:

- la Società deve avere come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;
 - l'Amministrazione deve esercitare sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. In particolare l'Amministrazione deve avere poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario e le modalità temporali del controllo, previste nello Statuto o nell'atto costitutivo o in un patto parasociale, devono cumulativamente articolarsi in un necessario controllo "ex ante", un controllo "contestuale" ed un controllo "ex post";
 - oltre l'80% del fatturato relativo alle attività della persona giuridica controllata deriva dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dall'Amministrazione controllante; la produzione ulteriore, che può essere rivolta a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società;
-
- nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

Atteso che in tema di configurabilità del controllo analogo sulle società partecipate l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato le linee guida n. 7, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, nella quale viene chiarito ai fini della verifica del controllo analogo deve sussistere in capo ai soci il potere di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;

Atteso, altresì, che nelle medesime linee guida è chiarito che sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati:

- a) il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- b) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo;
- c) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell'organigramma dell'organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;

- d) il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti;
- e) la disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo da parte del socio pubblico;

Visto, altresì, il vademecum per le società in house nel nuovo codice degli appalti e nel testo unico delle società pubbliche, stilato dall'Autorità in collaborazione con il Consiglio nazionale del Notariato, coadiuvare gli operatori del settore sulle molteplici soluzioni e possibili opzioni e/o clausole statutarie che si possono considerare in sede di redazione degli statuti delle società in house providing;

Rilevato che il sopra richiamato vademecum chiarisce che:

- la scelta del sistema di governance, tradizionale, monistica o dualistica nonché la scelta tra la figura dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione è affidata all'Assemblea che la esprime sulla base della composizione sociale nonché della più o meno ampia strutturazione della società e/o in relazione ai compiti ad essa affidati dallo statuto; pertanto, si rende necessario prevedere statutariamente dei meccanismi di voto assembleare per attribuire alla/e minoranza/e la possibilità di eleggere direttamente un proprio rappresentante in seno all'organo gestorio, in merito si ritiene superabile la previsione dell'articolo 11, comma 2 del TUSP in favore di un organo collegiale gestorio ogni qual volta si versa in società in house providing pluripartecipata al fine di assicurare il requisito per il quale gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- al fine di assicurare l'esercizio congiunto di un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica partecipata, che è elemento essenziale del riconoscimento della natura di "in house" della società, può essere realizzato – oltre che con la situazione "ordinaria", ossia tramite previsioni statutarie che attribuiscono alla collegialità dei soci prerogative gestorie, prevedendo dei quorum rafforzati che possono prescindere dalla partecipazione al capitale – anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali, di durata anche superiore a cinque anni, "in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile";

Considerato che il vigente statuto della società partecipata FRZ srl presenta un'articolazione che non risulta pienamente coerente con la sopra richiamata normativa e che risulta, altresì, focalizzata, in alcune parti, sulla gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel definire ad esempio le modalità di affidamento in house, gli strumenti programmatici della società, le attribuzioni dell'organo amministrativo;

Considerato, altresì, che la disciplina statutaria non consente di attuare in pieno il controllo analogo da parte dei soci e, in particolare, l'esercizio congiunto di tale controllo in considerazione dell'attuale assetto societario e di quello in divenire, in considerazione della manifestazione di interesse del Comune di Santi Cosma e Damiano all'ingresso nella compagine sociale della FRZ srl al fine di procedere con l'affidamento in house del servizio di gestione dell'igiene urbana;

Visto lo schema di statuto, revisionato sulla base delle norme, della prassi e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, dal Settore Economico finanziario, competente in materia di società partecipate, allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, graficizzato con la tabella comparativa tra le norme vigenti e le modifiche proposte;

Ritenuto dover procedere in merito approvando le modifiche allo statuto della società partecipata in house FRZ srl, come riepilogate e graficizzate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, parteciperà all'assemblea dei soci per l'approvazione delle modifiche e autorizzandolo, a tal fine, ad apportare eventuali modifiche di dettaglio e di correggere gli eventuali errori, imprecisioni e refusi che non incidono nella volontà espressa dal Consiglio Comunale, ritenute indispensabili dal Notaio nella sua azione di controllo di legittimità;

Visto l'art. 42 del TUEL approvato con il D. Lgs. N.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto, altresì, l'art. 10, comma 1, lettera d) dello Statuto della Società FRZ srl in base al quale le modifiche statutarie rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci;

Tutto ciò premesso e considerato



DELIBERA

1. la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
2. di approvare le modifiche allo statuto della società partecipata FRZ srl come riepilogate e graficizzate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto il nuovo statuto aggiornato si compone di numero ventinove articoli;
3. di dare atto che le modifiche di cui al punto precedente saranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea societaria;
4. di demandare al Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, la partecipazione all'assemblea dei soci per l'approvazione delle modifiche, autorizzandolo, a tal fine, ad apportare eventuali modifiche di dettaglio e di correggere gli eventuali errori, imprecisioni e refusi che non incidono nella volontà espressa dal Consiglio Comunale, ritenute indispensabili dal Notaio nella sua azione di controllo di legittimità;
5. di trasmettere copia del presente atto alla società FRZ srl ed al Comune di Ventotene, in qualità di socio, per gli adempimenti di propria competenza;
6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Avv. Pasquale Cardillo Cupo

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate*

II SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Marina Saccoccia

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate*

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

La deliberazione n. 26 è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 14/03/2026 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Formia, lì 14/03/2026

II SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Marina Saccoccia

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7
marzo 2005 n. 82 e norme collegate*



TABELLA COMPARATIVA

STATUTO VIGENTE	STATUTO AGGIORNATO
Art. 1 - Denominazione E' costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, denominata "FRZ S.r.l.". La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 bis del Codice Civile da parte dei comuni e/o enti pubblici soci. Infatti, l'ingresso di nuovi soci nella società sarà riservato solamente ad altri Enti Locali o ad altri Enti pubblici e/o amministrazioni pubbliche situati nel territorio del sud pontino.	Art. 1 - Denominazione 1. È costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, denominata "FRZ S.r.l.". 2. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 bis del Codice Civile da parte dei comuni e/o enti pubblici soci. 3. L'ingresso di nuovi soci nella società sarà riservato solamente a: altri Enti Locali; altri Enti pubblici e/o amministrazioni pubbliche: loro forme associative di diritto pubblico previste dalla legge per l'organizzazione e gestione delle attività indicate nell'oggetto sociale, purché situati nel territorio del sud pontino o corrispondente ambito territoriale stabilito in base alle leggi statali e regionali.
Art. 2 - Sede sociale La Società ha sede in Formia. L'indirizzo è quello risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 - iter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica del presente Statuto. Con deliberazioni assunte a norme di legge e del presente Statuto potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e recapiti anche altrove.	Art. 2 - Sede sociale 1. La Società ha sede in Formia. L'indirizzo è quello risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 - iter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. 2. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica del presente Statuto. 3. Con deliberazioni assunte a norme di legge e del presente Statuto potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e recapiti anche altrove.
Art. 3 - Durata La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte dall'Assemblea straordinaria su deliberazione del competente/i organo/i comunale/i.	Art. 3 - Durata 1. La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte dall'Assemblea straordinaria su deliberazione del competente/i organo/i comunale/i.
Art. 4 - Oggetto sociale 1. La società ha per oggetto la gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale a partire dallo svolgimento del servizio per i comuni e/o enti pubblici soci. In particolare, l'azienda si occuperà, solo a titolo meramente esemplificativo, dello svolgimento dei seguenti servizi: OMISSIS	Art. 4 - Oggetto sociale 1. La Società opera nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di in house providing ed ha per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali delle Amministrazioni Pubbliche soci.



L'esercizio di attività statutarie, anche per enti terzi, così come la partecipazione alle gare, non costituenti esercizio pubblico locale di rilevanza economica, e/o servizi di interesse generale all'interno dei Comuni soci, potrà essere svolta previa comunicazione ed espressa approvazione del socio/i, sentito il parere della commissione di controllo analogo e sempre a condizione che oltre l'ottanta per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti di interesse generale affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; l'ulteriore attività nel rispetto al suddetto limite di fatturato, potrà essere consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, in conformità con quanto previsto nel presente Statuto, accertato il mancato pregiudizio alla Società.

Inoltre, la Società potrà sostenere progetti e/o iniziative che abbiano per scopo prevalente la diffusione di culture e comportamenti ecocompatibili.

La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti e in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dai Comuni e/o enti pubblici soci.

Resta fermo che Comuni ed enti Pubblici soci, nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi ordinarie e dalle leggi regionali, è attribuita l'attività di programmazione, indirizzo, direzione, coordinamento e controllo.

I Comuni soci potranno demandare e/o inviare, in qualsiasi momento, atti e/o linee di indirizzo per la società ovvero strategie e le politiche aziendali al fine di garantire la massima efficienza ed economicità della Società.

2. In particolare, l'azienda si occuperà, solo a titolo meramente esemplificativo e nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a), b), d) ed e) di cui al comma 2 dell'art.4 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, dello svolgimento dei seguenti servizi:

- a) la gestione del servizio pubblico di smaltimento ed innocuizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, mediante il conferimento in impianti autorizzati e, successivamente, la realizzazione e la gestione del sistema delle strutture previste dal piano d'ambito e che saranno realizzate nel territorio regionale;
- b) la gestione del servizio pubblico di raccolta, anche differenziata, dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili;
- c) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi);
- d) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, connessi al ciclo integrato dei rifiuti;
- e) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di cogenerazione (energia elettrica ed energia termica) e di reti di teleriscaldamento;
- f) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di sistemi di raccolta, stoccaggio, trattamento, centri di compattazione, nonché di impianti di selezione, smaltimento e compostaggio;
- g) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero dei rifiuti ingombranti;
- h) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero del R.A.E.E.
- i) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti per il trattamento dei reflui, fanghi, acque di sentina e rifiuti solidi provenienti da attività industriali e da aree portuali;
- j) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico, inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale e comunque a valenza ecologica ed ambientale;

	k) il trattamento, il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio, lo stoccaggio, il deposito temporaneo e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, nonché la commercializzazione dei prodotti derivati, ivi compresa l'energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti; l) l'elaborazione di progetti e attività per ridurre i consumi energetici, per incentivare lo sviluppo di energie rinnovabili e la realizzazione e/o gestione di interventi nel campo dei servizi energetici; m) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di centri per il riuso; n) le attività di autotrasporto al fine di adempiere agli scopi societari; o) gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi pubblici a pagamento, aree attrezzate per la sosta, servizio rimozione veicoli; p) la costruzione, gestione e pulizia di approdi, ricoveri e posti barca nonché la gestione e pulizia di fabbricati e piazzali inerenti gli approdi turistici in ambito portuale; q) gestione del servizio delle affissioni e di tutte le forme di pubblicità sul territorio comunale, nonché l'installazione e la gestione di impianti comunali destinati alle pubbliche affissioni, comprendenti le operazioni di affissione e deaffissione, pulizia e manutenzione di supporti, acquisto ed installazione di nuovi supporti, gestione prenotazioni e prestazioni accessorie; r) servizi strumentali e/o complementari a quelli di igiene urbana finalizzati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria; s) la gestione degli altri servizi pubblici connessi all'igiene del territorio e dell'abitato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - pulizia del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio; - raccolta e smaltimento di rifiuti di lavorazioni industriali e/o artigianali; - la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piazze e marciapiedi, compreso il rifacimento, l'ampliamento, la ristrutturazione, il posizionamento di elementi di arredo urbano e la collocazione di sottoservizi, la realizzazione ed il posizionamento di segnaletica stradale orizzontale e verticale e la relativa manutenzione;
--	--



	- lavaggio, svuotatura e disinfezione degli orinatoi pubblici; - pulitura dei muri e delle colonne dai manifesti affissi fuori tabella da iscrizioni e simili; - lavaggio di portici e marciapiedi; - servizio sgombero dei suoli pubblici da rifiuti abbandonati; - derattizzazione, demuscazione e dezanarizzazione; - recupero, trasporto e distruzione di animali e carni dichiarate da distruggere; - pulizia e lavaggio dei mercati e delle aree interessate da pubbliche manifestazioni; - pulizia arenili; - i servizi legati alla progettazione, manutenzione e gestione del verde pubblico, nonché quelli di giardinaggio in genere; t) la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di cimiteri ad uso civile ed animale, compresa la gestione di tutti i servizi cimiteriali ed il commercio di tutti gli accessori per l'allestimento delle tombe, dei loculi e delle cappelle, la gestione dell'illuminazione votiva dei cimiteri. u) l'attività di gestione amministrativa e/o in concessione, ove ne ricorrano le necessarie condizioni e tutti i presupposti normativi e regolamentari, dei servizi di cui all'oggetto sociale del presente statuto, ivi incluse le attività di emissione dei ruoli, accertamento, liquidazione, recupero dell'evasione, elevazione delle infrazioni e riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi affidati - v). L'attività di gestione degli impianti sportivi, compresa la guardiana e la manutenzione ordinaria e straordinaria;
	3. L'esercizio di attività statutarie, anche per enti terzi, così come la partecipazione alle gare, non costituenti servizio pubblico locale di rilevanza economica, e/o servizi di interesse generale all'interno dei Comuni soci, potrà essere svolta previa comunicazione ed espressa approvazione dei soci sempre a condizione che oltre l'ottanta per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti di interesse generale affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; l'ulteriore attività nel rispetto al suddetto limite di fatturato, potrà essere

	consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, in conformità con quanto previsto nel presente Statuto, accertato il mancato pregiudizio alla Società. 4. Inoltre, la Società potrà sostenere progetti e/o iniziative che abbiano per scopo prevalente la diffusione di culture e comportamenti ecocompatibili. 5. La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti e in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dai Comuni e/o enti pubblici soci. 6. Resta fermo che a Comuni ed enti Pubblici soci è attribuita l'attività di programmazione, indirizzo, direzione, coordinamento e controllo. 7. I Comuni soci potranno demandare e/o inviare, in qualsiasi momento, atti e/o linee di indirizzo per la società ovvero strategie e politiche aziendali al fine di garantire la massima efficienza ed economicità della Società. 8. Nell'esercizio delle proprie attività, la Società, avuto riguardo alle finalità pubbliche e alla natura pubblica delle attività da assolvere, deve attenersi ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza
TITOLO II CAPITALE SOCIALE Art. 5 - Capitale sociale 1. Il capitale sociale è fissato in Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) interamente versato. I versamenti sulle quote saranno effettuati nei modi previsti per legge. Oltre al Comune promotore possono entrare a far parte della Società altri enti pubblici territoriali locali (Province, Comuni e loro consorzi,) purché ne condividano le finalità statutarie. 2. Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti in denaro, in natura o con capitalizzazione delle riserve disponibili. L'aumento del capitale sociale è approvato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.	TITOLO II CAPITALE SOCIALE Art. 5 - Capitale sociale 1. Il capitale sociale è fissato in Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero). 2. I versamenti sulle quote saranno effettuati nei modi previsti per legge. 3. Oltre al Comune promotore possono entrare a far parte della Società i soggetti indicati all'articolo 1. 4. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e del presente Statuto. 5. Ai sensi delle norme di legge riguardanti le società rispondenti al modello in house providing, la quota del capitale pubblico, detenuto sia direttamente che indirettamente, non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della Società, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla



	legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla società. 6. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, è vietata la cessione delle quote a privati.
Art. 6 - Trasferimento di quote 1. Soci nella società potranno essere esclusivamente comuni e/o enti locali del territorio del sud pontino o corrispondente ambito territoriale stabilito in base alle leggi statali e regionali e loro forme associative di diritto pubblico previste dalla legge per l'organizzazione e gestione delle attività indicate nell'oggetto sociale. La società è ad esclusivo capitale pubblico e pertanto il capitale sociale della stessa dovrà sempre essere detenuto unicamente dai soggetti di cui al precedente comma ed il trasferimento delle quote potrà avvenire esclusivamente a favore di soggetti in precedenza indicati. Non sarà pertanto valido, nei confronti della società, il passaggio di quote e/o azioni a soggetti privati o diversi da quelli di cui all'Art. 1 del presente Statuto. 2. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni, sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 del d. lgs. N. 175/2016 e successive modifiche e/o integrazioni. 3. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima. 4. Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie quote, dovrà darne comunicazione alla Società con lettera raccomandata nella quale dovranno essere precisati il prezzo, il nome dell'acquirente e le condizioni relative alla cessione. Gli altri soci avranno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote, proporzionalmente alle quote già possedute. Entro 45 giorni dalla intervenuta comunicazione, che ha natura ricettizia, i soci dovranno dichiarare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al cedente se intendono esercitare diritto di prelazione. Se il diritto di prelazione non viene esercitato entro il suddetto termine, le quote potranno essere trasferite liberamente, fermo restando quanto previsto al precedente comma 1.	Art. 6 - Trasferimento di quote 1. Soci nella società potranno essere esclusivamente i soggetti indicati all'art. 1. 2. La società è ad esclusivo capitale pubblico e pertanto il capitale sociale della stessa dovrà sempre essere detenuto unicamente dai soggetti di cui al precedente comma ed il trasferimento delle quote potrà avvenire esclusivamente a favore di soggetti in precedenza indicati. Non sarà pertanto valido, nei confronti della società, il passaggio di quote e/o azioni a soggetti privati o diversi da quelli di cui all'art. 1 del presente Statuto. 3. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni, sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 del d. lgs. N. 175/2016 e successive modifiche e/o integrazioni. 4. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima. 5. Il socio che intende cedere la propria partecipazione ha l'obbligo di trasferirla agli altri soci i quali, a parità di condizioni con un non socio, hanno diritto di prelazione sull'acquisto. Per l'esercizio del diritto di prelazione si adottano le seguenti modalità: a) il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta all'organo amministrativo tramite raccomandata a.r. presso la sede della Società o posta elettronica certificata: l'offerta deve includere i dati del socio che intende cedere la partecipazione, le condizioni della cessione ed in particolare la percentuale di partecipazione oggetto di cessione, il prezzo, le condizioni di pagamento ed ogni altra indicazione ritenuta utile e opportuna;

5. L'Assemblea dei soci dovrà, in ogni caso, esprimere preventivo gradimento al trasferimento della titolarità delle quote sulla base di specifica motivazione inerente a obiettive esigenze della società entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al primo comma. Nel caso in cui il gradimento sia rifiutato, il diniego dovrà essere adeguatamente motivato e l'organo Amministrativo dovrà indicare entro 90 giorni dalla comunicazione del negato gradimento, altro acquirente disponibile all'acquisto. Decorso inutilmente detto termine, sarà efficace l'alienazione delle quote all'aspirante acquirente indicato nella richiesta di gradimento. -

- b) l'organo amministrativo, entro i successivi 10 giorni dal ricevimento della raccomandata o della posta elettronica certificata comunica tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata l'offerta agli altri soci;
 - c) il socio interessato all'acquisto deve, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o della posta elettronica certificata a lui inviata dall'organo amministrativo far pervenire all'organo amministrativo stesso presso la sede della società la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata;
 - d) l'organo amministrativo comunica al socio offerente, tramite lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (nonché delle eventuali modalità da seguire qualora la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti);
 - e) se il diritto di prelazione è esercitato da più soci, la partecipazione offerta spetta a questi in misura proporzionale alle partecipazioni già possedute da ciascuno di loro;
 - f) in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di qualcuno degli aventi diritto, il diritto a lui spettante va ad accrescere automaticamente e proporzionalmente il diritto di quei soci che invece intendono avvalersene;
 - g) il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione che fosse offerta;
 - h) nel caso in cui nessuno dei soci provveda ad esercitare il diritto di prelazione, il socio offerente è libero di trasferire a terzi diversi dai soci la partecipazione offerta in vendita entro i successivi 120 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta e fatta salva la procedura di cui al successivo comma.
6. Qualora nessuno abbia esercitato il diritto di prelazione, il trasferimento della partecipazione è sottoposto al gradimento dell'Assemblea dei soci. A tal fine, il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria

	partecipazione deve inviare comunicazione scritta all'Organo amministrativo tramite lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata nella quale siano contenuti le generalità del potenziale acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire. L'Assemblea dei soci, all'uopo convocata, dall'Organo amministrativo, dovrà esprimere preventivo gradimento al trasferimento della titolarità delle quote sulla base di specifica motivazione inerente a obiettive esigenze della società entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al primo comma. Nel caso in cui il gradimento sia rifiutato, il diniego dovrà essere adeguatamente motivato e l'organo amministrativo dovrà indicare entro 90 giorni dalla comunicazione del negato gradimento, altro acquirente disponibile all'acquisto. 7. Decorso inutilmente detto termine, entro 120 giorni, è consentita l'alienazione delle quote all'aspirante acquirente indicato nella richiesta di gradimento.
Art.7 - Affidamento in house Nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 113 del T.U.E.L. e s.m.i., trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria, si precisa che: 1. l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte dei Comuni soci è prevista in atti attraverso lo Statuto sociale, il contratto di servizio e/o prestazionale, la Commissione di controllo analogo ed il suo Regolamento, la Carta dei servizi e l'Assemblea dei soci; 2. la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento del socio, così come previsto nel presente Statuto, nel contratto di servizio e nella Commissione di controllo appositamente istituita; Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussistono e/o dovranno sussistere e/o attuarsi:	
a) gli indirizzi in atti, come da Statuto e contratto/i di servizio, poi trasferiti nella carta dei servizi; b) la vigilanza attraverso l'istituzione e/o la nomina, da parte dell'Ente/i socio/i, della Commissione di Controllo Analogo; c) la vigilanza attraverso la nomina, da parte dell'Assemblea o dell'Ente/i pubblico/i socio/i che svolge/svolgono il controllo, dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo attraverso una nomina effettuata seguendo una procedura di evidenza pubblica;	

d) i controlli da effettuarsi come da contratto/i di servizio e da regolamento sul Controllo Analogo;

e) gli strumenti di programmazione, direzione, coordinamento, controllo e reporting e, quindi, i coinvolgimenti dei soci come da Statuto e da contratto/i di servizio, per la gestione ed il controllo della società.

In relazione agli strumenti programmatici e/o di controllo, la società dovrà predisporre:

e.i) il Piano Industriale ed il Piano economico finanziario - P.E.F. - di previsione annuale, quale presupposto per l'elaborazione delle tariffe, per le parti di competenza della società (art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999 e successive mm. ed ii.) che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci e da approntarsi entro il giorno 15 del mese di dicembre dell'esercizio precedente a cui il piano si riferisce; il Piano economico finanziario, come specificato dall'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999 e successive mm. ed ii., dovrà individuare:

- o il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia l'eventuale realizzazione di impianti;
- o il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
- o l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e servizi e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- o le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

e.ii) un controllo di gestione con frequenza minimale semestrale, a livello sia di situazione patrimoniale che di conto economico per singolo esercizio, e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale.

e.iii) report e/o relazioni con riferimento al raggiungimento degli obiettivi e delle direttive impartite dall'ente, analisi degli scostamenti e motivi di eventuale non raggiungimento degli stessi, proposte e/o piani di azione di efficientamento delle attività e/o dei servizi.

La società dovrà inoltre garantire e porre in essere tutte le azioni al fine di consentire le seguenti condizioni:



- concreta attuazione degli indirizzi, direzione, coordinamento, programmazione, vigilanza e controllo da parte dell'ente/i socio/i con la riserva di ogni ulteriore adeguamento in base alle leggi e norme; - rispetto dello Statuto e delle normative tutte previste per le società "in house", del contratto di servizio e/o prestazionale, delle prerogative e delle funzioni della Commissione di controllo analogo e del suo Regolamento, nonché della Carta dei servizi.	
	Art. 7 - Recesso e esclusione 1. I soci possono esercitare il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi: a) sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse; b) impossibilità da parte dei soci di cedere la partecipazione dopo l'espletamento della procedura di cui all'art. 6. 2. Il recesso per "sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse" può essere esercitato solo ove tali ragioni siano: - puntualmente specificate dalla delibera del socio ente pubblico recedente; - conformi ai principi generali di motivazione dell'azione amministrativa; - sottoposte a comunicazione scritta agli altri soci, con decorrenza subordinata all'esaurimento di ogni procedura di composizione. 3. Per tutto ciò che concerne i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso e il procedimento di liquidazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2437-bis e 2437-quater del Codice Civile. 4. Il valore di liquidazione della quota verrà determinato in conformità all'art. 2473 c.c. e secondo criteri oggettivi: inserendo nelle valutazioni solo quegli elementi previsti dalla legge o, in caso di esistenza di affidamenti pubblici, debitamente decurtati o valorizzati in relazione all'effettivo apporto degli stessi. 5. Eventuali ulteriori modalità procedurali devono essere conformi alle norme civilistiche in materia di recesso. 6. Ai sensi dell'articolo 2473 bis del codice civile i soci sono esclusi dalla società:

	- in caso di mancato conferimento della quota sottoscritta entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione, salvo diversa previsione nel contratto di acquisto della quota; - in caso di mancato adempimento degli obblighi di versamento previsti e disciplinati dall'articolo 2481 bis del codice civile in caso di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale; - in caso di condotta dolosa o gravemente colposa che renda impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale; - in caso di mancato rispetto dei patti parasociali disciplinanti l'organismo per l'esercizio del controllo analogo. 7. Del verificarsi della circostanza che comporta l'esclusione prende atto l'organo amministrativo anche su proposta di singoli soci. L'organo amministrativo convoca i soci in Assemblea per discutere l'esclusione, garantendo comunque il contraddittorio al socio che si intende escludere. 8. La delibera è adottata a maggioranza assoluta e alla votazione non partecipa il socio che si intende escludere. Tale delibera è immediatamente comunicata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, al socio escluso ed ha effetto al ricevimento della comunicazione.
TITOLO III ORGANISMI SOCIETARI Art. 8 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea dei soci L'Assemblea è composta da tutti i soci, i quali vi intervengono a norma delle seguenti disposizioni. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, rese in conformità alla Legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, ordinaria e/o straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo, anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché in Italia, con avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza. L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.	TITOLO III ORGANISMI SOCIETARI Art. 8 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea dei soci 1. L'Assemblea è composta da tutti i soci, i quali vi intervengono a norma delle seguenti disposizioni. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, rese in conformità alla Legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. 2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, nei casi previsti dal presente statuto e dalle norme specifiche del codice civile, anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché nell'ambito territoriale degli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente Statuto, con avviso, trasmesso tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza. L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nella stessa

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea è inviato anche al Presidente della commissione di controllo analogo, i cui membri possono partecipare senza diritto di voto.

E' data facoltà agli Enti che svolgono il controllo di richiedere l'inserimento e/o la trattazione, di specifici punti all'ordine del giorno delle assemblee.

L'avviso deve indicare la data per l'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'amministratore Unico e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Amministratore Unico convoca altresì l'Assemblea ordinaria ovvero straordinaria, ogni qualvolta necessario od opportuno, e dovrà provvedere alla sua convocazione quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno quattro decimi del capitale sociale, e risultino indicati gli argomenti da trattare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano e comunque nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

- convocazione può essere fissato il giorno della seconda adunanza da tenersi, qualora la prima vada deserta, a non oltre 30 (trenta) giorni dalla medesima.
3. È data facoltà agli Enti che svolgono il controllo di richiedere l'inserimento e/o la trattazione, di specifici punti all'ordine del giorno delle assemblee.
 4. È ammessa la partecipazione a distanza all'Assemblea mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti, simultaneamente, il presidente e il soggetto verbalizzante.
 5. L'assemblea si considera validamente costituita, anche se non convocata in base alle regole sopra indicate, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i componenti del Collegio Sindacale sono presenti o comunque informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
 6. Gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale che non partecipano personalmente all'assemblea devono rilasciare dichiarazione scritta, da conservarsi presso la società, nella quale attestano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non volersi opporre alla trattazione dei medesimi.
 7. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

	8. L'Organo amministrativo convoca altresì l'Assemblea ogni qualvolta necessario od opportuno, e dovrà provvedere alla sua convocazione quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, e risultino indicati gli argomenti da trattare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 9. Quando particolari esigenze lo richiedano e comunque nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.
Art. 9 - Presidenza dell'Assemblea e segreteria L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, il quale è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea stessa di volta in volta. Nei casi di Legge e quando l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. Il verbale di Assemblea viene sottoscritto dall'Organo Amministrativo e dal Segretario e dovrà essere trascritto in apposito libro.	Art. 9 - Presidenza dell'Assemblea e segreteria 1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente Del Consiglio D'Amministrazione, il quale è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea stessa di volta in volta. Nei casi di Legge e quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. In particolare la verbalizzazione notarile è richiesta per le modifiche dello statuto, inclusi gli aumenti di capitale, la modifica dell'oggetto sociale, operazioni di trasformazione, fusione e scissione della società nonché per la nomina e revoca dei liquidatori. 2. Il verbale di Assemblea viene sottoscritto dall'Organo amministrativo e dal Segretario e dovrà essere trascritto in apposito libro.
Art. 10 - Attribuzioni e poteri dell'Assemblea L'Assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge su tutti gli atti fondamentali della Società. Inoltre, e specificatamente l'Assemblea: a) determina gli indirizzi programmatici vincolanti anche in relazione a piani di investimento e finanziari, fermo restando quanto previsto dal controllo analogo; b) nomina l'Amministratore Unico e nomina i componenti del Collegio Sindacale, determinandone le indennità ed i compensi; c) delibera, per giusta causa, la revoca dell'Amministratore Unico e/o dei componenti del Collegio Sindacale, nonché sulla responsabilità degli stessi; d) approva le modifiche dello Statuto; e) approva il piano economico finanziario - PEF - ed il Piano Industriale, ed il bilancio di esercizio.	Art. 10 - Attribuzioni e poteri dell'Assemblea 1. L'Assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge su tutti gli atti fondamentali della Società. Inoltre, sono riservate all'Assemblea: a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b) la nomina dell'organo amministrativo, come disciplinato nel presente statuto; c) la nomina, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, del collegio sindacale; d) la determinazione del compenso spettante ai membri dell'organo amministrativo e ai membri del collegio sindacale; e) le modifiche allo statuto;



	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; g) l'approvazione del Bilancio preventivo che contiene: - il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale; - una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria; - il budget annuale espresso in termini di conto economico, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b); - una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate o che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da eventuali contenziosi; - il piano annuale delle assunzioni (da effettuarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente) per l'anno successivo corredato da un'analisi dello sviluppo delle società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi di personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza e del salario accessorio; il piano annuale degli acquisti;
	h) l'approvazione degli indirizzi generali e delle direttive in materia di organizzazione e di assunzione di personale, dell'organigramma e dell'assetto organizzativo e in materia di appalti e concessioni, con potere di veto sulle attività poste in essere in difformità; i) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel bilancio preventivo;

	j) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel bilancio preventivo; k) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili; l) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla locazione a terzi di tutte o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel bilancio preventivo; m) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla sottoscrizione di nuovi contratti di appalto di servizio con gli enti pubblici partecipanti, o affidanti e/o alla modificazione degli stessi; n) la revoca, per giusta causa, degli Amministratori e/o dei componenti del Collegio Sindacale, nonché la proposizione dell'azione di responsabilità degli stessi;
Art. 11 - Validità della costituzione e delle deliberazioni Per la regolare costituzione delle Assemblee ordinarie o straordinarie, nonché per la validità delle relative deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge.	Art. 11 - Validità della costituzione e delle deliberazioni 1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti, dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale 2. Per la regolare costituzione dell'Assemblea, nonché per la validità delle relative deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge.
Art. 12 - Verbali delle deliberazioni dell'Assemblea 1. Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio nei casi previsti dalla legge. 2. Il verbale deve indicare: - la data e il luogo dell'assemblea; - gli argomenti all'ordine del giorno; - l'identità del/i partecipante/i ed il capitale sociale rappresentato; - le modalità e i risultati delle votazioni;	Art. 12 - Verbali delle deliberazioni dell'Assemblea 1. Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. 2. Il verbale deve indicare: - la data e il luogo dell'assemblea; - gli argomenti all'ordine del giorno; - l'identità del/i partecipante/i ed il capitale sociale rappresentato; - le modalità e i risultati delle votazioni;
Art.13 - Organo Amministrativo	Art.13 - Organo amministrativo



1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico che, oltre i requisiti previsti dall'articolo 2382 del Codice Civile, deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle Finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 2. L'Amministratore Unico viene nominato dall'Assemblea dei soci previa selezione pubblica indetta ai sensi di legge e previa selezione e verifica di idonei requisiti di professionalità e integrità ed è rieleggibile. La Commissione di esame, è composta da dirigenti dei Comuni soci e/o da esperti di comprovata fama. 3. L'Assemblea dei soci, al momento della nomina, determina la durata del mandato e/o della carica dell'Amministratore Unico. 4. Alla scadenza del mandato, e cioè fino all'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, per la ricostituzione dell'organo amministrativo, per la prorogatio ed il regime degli atti, si applicano le norme previste dal D.L. 293/94, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 1994, n.444. 5. Non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico, e quindi essere nominato, il/i Sindaco/i, legale/i rappresentante/i, i Consiglieri, gli Assessori, i Delegati del Sindaco/i dell'Ente/i socio e/o in genere delle amministrazioni controllanti in carica o che hanno ricoperto tali ruoli negli ultimi venti anni; inoltre, non possono essere nominati i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche controllanti, e/o della stessa società, in servizio e/o in pensione, nonché, di tutti, i loro parenti ed affini in linea retta all'infinito e in linea collaterale entro il quarto grado.	1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, previa delibera motivata dell'Assemblea adottata ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 19 agosto 2026, n. 175, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o da 5 (cinque) membri. L'amministratore unico o i membri del Consiglio Di Amministrazione, oltre i requisiti previsti dall'articolo 2382 del Codice Civile, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legislazione vigente per le società a partecipazione pubblica. 2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dal l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 3. La nomina degli amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire il rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12.07.2011, n. 120 in materia di equilibrio di genere. 4. Ferme le facoltà e i poteri attribuiti dalla legge dal presente Statuto all'Assemblea dei soci, spetta all'Organo amministrativo la gestione della Società. 5. L'Assemblea determina la tipologia dell'Organo amministrativo ed eventualmente il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e in caso di scelta per l'organo collegiale provvede alla nomina del Presidente Del Consiglio di Amministrazione fra i soggetti individuati sulla base del disposto del comma seguente. 6. L'Organo amministrativo viene nominato dall'Assemblea dei soci previa selezione pubblica indetta dalla società, ai sensi di legge e previa selezione e verifica di idonei requisiti di professionalità e integrità ed è rieleggibile. A tal fine viene costituita una Commissione composta da dirigenti dei Comuni soci e/o da esperti di comprovata professionalità, la quale provvede alla verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati. 7. L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi. Esso scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
6. La carica di Amministratore è incompatibile, altresì, con quella di dirigente e/o dipendente della Società, nonché per colui a cui sono state attribuite deleghe e/o poteri di rappresentanza o di coordinamento o per chi riveste la qualifica di responsabile dei servizi, in conto proprio o di terzi, presso enti e/o aziende che svolgono attività analoghe o comunque connesse agli scopi sociali. L'amministratore ha l'obbligo, prima dell'accettazione della carica e/o qualora l'incompatibilità dovesse insorgere successivamente, di informare l'ente/i socio/i; quest'ultimo potrà eventualmente non tenerne conto.	

7. Non può essere altresì nominato Amministratore chi trovasi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico, avendo interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società (ineleggibilità e decadenza). 8. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 9. Il compenso massimo lordo, spettante all'Amministratore Unico, in base alla fascia di competenza, dovrà essere parametrato al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 11 c.6 del D.lgs. 175/2016 e successive mm. ed ii., nel quale saranno definiti gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e/o deliberati dagli Enti Soci, che prevedono compensi e/o limiti ai compensi, inferiori a quelli previsti dal decreto di cui all'art. 11 comma 6 del D.lgs. 175/2016 e successive mm. ed ii. Non potranno essere deliberati e/o corrisposti premi, eventuali parti variabili e/o una tantum, nel caso di risultati negativi e/o perdita di esercizio presentata dal bilancio dell'esercizio dell'anno precedente. 10. E' fatto divieto in ogni caso di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato e/o una tantum, se non previa specifica approvazione dell'assemblea dei soci; in ogni caso, l'approvazione ed i risultati dovranno essere individuati prima dell'avvio delle specifiche attività premiali; è fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali; 11. L'assemblea dei soci, al momento della nomina, determina la durata della carica dell'amministratore Unico. Invero tale durata in carica può essere stabilita da uno a tre anni; comunque il periodo massimo di durata in carica del detto organo amministrativo, anche in caso di rieleggibilità, è di sei anni, prorogabile ad anni otto a seguito di valutazione positiva del suo operato; 12. L'amministratore Unico dura in carica, altresì, al momento della scadenza, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica; 13. L'amministratore Unico può essere revocato per giusta causa e/o per gravi inadempienze ad opera dell'Assemblea dei soci, approvata dal Consiglio/i Comunale/i della/e amministrazione/i soci/e, anche su proposta della Commissione di Controllo analogo	8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli stessi sono sostituiti con le medesime modalità di nomina degli amministratori venuti a mancare. 9. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. 10. Alla scadenza del mandato, e cioè fino all'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, per la ricostituzione dell'organo amministrativo, per la prorogatio ed il regime degli atti, si applicano le norme previste dal D.L. 293/94, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 1994, n.444. 11. Non possono ricoprire la carica di amministratore, e quindi essere nominati, il/i Sindaco/i, legale/i rappresentante/i, i Consiglieri, gli Assessori, i Delegati del Sindaco/i dell'Ente/i socio e/o in genere delle amministrazioni controllanti in carica o che hanno ricoperto tali ruoli negli ultimi venti anni; inoltre, non possono essere nominati i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche controllanti, e/o della stessa società, in servizio e/o in pensione, nonché, di tutti, i loro parenti ed affini entro il quarto grado. 12. La carica di amministratore è incompatibile, altresì, con quella di dirigente e/o dipendente della Società, nonché per colui a cui sono state attribuite deleghe e/o poteri di rappresentanza o di coordinamento o per chi riveste la qualifica di responsabile dei servizi, in conto proprio o di terzi, presso enti e/o aziende che svolgono attività analoghe o comunque connesse agli scopi sociali. L'amministratore ha l'obbligo, prima dell'accettazione della carica e/o qualora l'incompatibilità dovesse insorgere successivamente, di informare l'ente/i socio/i; quest'ultimo potrà eventualmente non tenerne conto. 13. Non può essere altresì nominato amministratore chi si trova in condizioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico, avendo interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società (ineleggibilità e decadenza). 14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
--	--



14. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui all'art. 12 comma 2 del d.lgs. n. 175/2016.	15. Il compenso massimo lordo, spettante all'Organo amministrativo Amministratore Unico, in base alla fascia di competenza, dovrà essere parametrato al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 11 c.6 del D.lgs. 175/2016 e successive mm. e ii. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e/o deliberati dagli Enti Soci, che prevedono compensi e/o limiti ai compensi, inferiori a quelli previsti dal decreto di cui all'art. 11 comma 6 del D.lgs. 175/2016 e successive mm. e ii. Non potranno essere deliberati e/o corrisposti premi, eventuali parti variabili e/o una tantum, nel caso di risultati negativi e/o perdita di esercizio presentata dal bilancio dell'esercizio dell'anno precedente. 16. E' fatto divieto in ogni caso di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato e/o una tantum, se non previa specifica approvazione dell'assemblea dei soci: in ogni caso, l'approvazione ed i risultati dovranno essere individuati prima dell'avvio delle specifiche attività premiali; è fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. 17. Ciascun amministratore può essere revocato per giusta causa e/o per gravi inadempienze ad opera dell'Assemblea dei soci, approvata dal Consiglio/i Comunale/i della/e amministrazione/i soci/e, anche su proposta della Commissione di Controllo analogo. 18. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui all'art. 12 comma 2 del d.lgs. n. 175/2016.
Art.14 - Attribuzioni Amministratore Unico All'amministratore unico spetta, nei limiti degli indirizzi programmatici approvati dall'Ente/i Pubblico/i socio/i e tra-feriti negli strumenti programmatici, l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ed è investito di tutti i poteri per la gestione aziendale, fatta salva la possibilità di	Art.14 - Attribuzioni dell'Organo amministrativo 1. L'organo amministrativo, comunque composto, è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, nel rispetto degli indirizzi formulati dai soci, esclusi gli atti che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea, per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale.

delegare parte delle proprie attribuzioni a dirigenti e/o funzionari apicali della società. In particolare: a) adotta e vigila sul rispetto delle norme previste nel presente statuto e gli altri regolamenti interni che si rendessero necessari per il buon funzionamento dell'azienda; b) vigila sul rispetto del contratto/i di servizio e/o prestazionale/i e sul rispetto del Regolamento della Commissione di controllo analogo; c) predispone il Piano Industriale e del relativo piano degli investimenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci; d) adotta ed attua il Piano industriale approvato dall'assemblea dei soci; e) predispone, conformato al Piano industriale e per i costi di competenza e conosciuti dalla società, ed in collaborazione con l'ente/i socio/i, il Piano finanziario (P.E.F.) per l'elaborazione delle tariffe; f) predispone il progetto di bilancio d'esercizio ed i relativi allegati, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; g) adotta annualmente, nel rispetto di quanto successivamente previsto e nel rispetto di quanto previsto nella lettera o), il piano del fabbisogno del personale, sottoponendolo alla preventiva valutazione della Commissione di controllo analogo e le eventuali variazioni rispetto a quello approvato nell'esercizio precedente; h) cura l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi d'interesse collettivo nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal/i Consiglio/i Comunale/i, deliberati preventivamente dall'assemblea dei soci, e sentito anche il parere della commissione di controllo analogo; i) adotta lo schema di carta dei servizi e gli standard del settore seguendo le prescrizioni del/i capitolato/i prestazionale/i;	2. L'organo amministrativo, comunque composto, nella gestione ordinaria e straordinaria è vincolato al rispetto delle prescrizioni impartite dai soci in sede di esercizio del controllo analogo sulla società e trasfuse in atti formali e vincolanti;
l) indice le gare e determina in generale le procedure da seguire in osservanza alle norme e regolamenti sulle società pubbliche per l'aggiudicazione di appalti e forniture; m) delibera l'assunzione, la sospensione ed il licenziamento del personale, prende atto delle dimissioni presentate dallo stesso e della cessazione per limiti d'età nei casi ammessi dalla legge e dal CCNL; in particolare, salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 175/2016, e successive modifiche e/o integrazioni legislative sulle società partecipate, ai rapporti di lavoro dei dipendenti della società (che è a controllo pubblico) si applicano le	



disposizioni del Capo I, Titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi. Specificatamente, stabilisce con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

n) prende atto della stipulazione, da parte dell'associazione a cui l'azienda aderisce, di contratti collettivi di lavoro ed approva la spesa relativa;

o) approva gli accordi sindacali aziendali nei casi ammessi;

p) delibera sulla struttura organizzativa aziendale e sull'inquadramento del personale;

q) predispone, anche su richiesta del comune/i socio/i, le proposte di modifica del presente statuto per l'approvazione da parte dei Consigli Comunali e/o degli Enti Pubblici Soci;

r) adotta ogni altro provvedimento necessario ai fini del raggiungimento dei fini istituzionali della società;

s) predispone programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale informandone l'Assemblea nell'ambito della relazione annuale sul governo societario;

t) assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle risorse aziendali e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 15 - Organi delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti della normativa applicabile alla Società, alcuni poteri ad uno solo dei membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone la relativa remunerazione, previa autorizzazione dell'Assemblea.
2. Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e, previa autorizzazione dell'assemblea, sia di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, sia di revocare le deleghe a detto amministratore.

	3. L'Amministratore Delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno quadrimestrale 4. L'organo amministrativo comunque composto, previa autorizzazione dell'Assemblea, può procedere alla nomina, ed all'attribuzione del relativo compenso, di un Direttore Generale sulla base di una selezione pubblica indetta ai sensi di legge per la verifica della capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa. La Commissione di esame, è composta da dirigenti dei Comuni soci e/o da esperti di comprovata professionalità. 5. Il Direttore Generale ha responsabilità gestionale e la rappresentanza negoziale della società. 6. Il Direttore deve in particolare, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo, in via esemplificativa: - eseguire le deliberazioni dell'assemblea e dell'Organo amministrativo; - sovraintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società; - supportare l'organo amministrativo nella predisposizione del bilancio preventivo di cui all'articolo 24, comma 2 del presente statuto; - adottare i provvedimenti e le eventuali indicazioni del controllo analogo per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo; - formulare proposte in merito alle assunzioni e all'organizzazione del personale; - firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza dell'Organo amministrativo; - stipulare contratti deliberati dall'Organo amministrativo; - dirigere il personale e curare le relazioni e le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali; - formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento; - esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto;
--	---



	- porre in essere tutti gli adempimenti di cui alla L. 190/2012 (anticorruzione) ed al D.Lgs. 33/2013 (trasparenza) e ss.mm.ii.
	Art. 16 – Presidente – Vice Presidente – Segretario 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. 2. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Vice Presidente, la cui carica viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. 3. Il consiglio nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.
	Art. 17 – Riunione e convocazione 1. Il Presidente convoca il consiglio anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché nell'ambito territoriale degli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente Statuto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo degli Amministratori o da un Sindaco effettivo. 2. La convocazione è fatta a mezzo e-mail o posta elettronica certificata, da spedire all'indirizzo e-mail o posta elettronica certificata dai medesimi all'uopo indicato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 3. Nei casi d'urgenza il Consiglio può essere convocato con comunicazione via e-mail o posta elettronica certificata da spedirsi con preavviso di due giorni. 4. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio Di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione.
	Art. 18 - Validità delle deliberazioni 1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

	2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori presenti alla riunione; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente ed in caso di sua assenza prevale il voto del Vice Presidente.
Art. 15 - Libro verbali L'Amministratore unico ha facoltà di annotare tutti gli atti riguardanti il suo operato, in tal caso, redigerà ed allibrerà apposito verbale nel relativo Libro sociale.	Art. 19 - Libro delle decisioni degli amministratori 1. Le deliberazioni o decisioni dell'organo amministrativo, comunque composto, devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in caso di Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico, e devono essere trascritte nel libro previsto al numero 3 dell'art. 2478 del Codice Civile
Art.16 - Rappresentanza sociale 1. La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale spetta all'Amministratore Unico. Spettano altresì ai procuratori nell'ambito della delega conferita e/o del mandato conferito. 2. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.	Art.20 - Rappresentanza sociale 1. La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale spetta: - all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente, - al Direttore Generale, se nominato, nel limite della delega e dei poteri conferitigli dal presente Statuto, - all'Amministratore Delegato, se nominato, nel limite della delega conferitagli. 2. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.
TITOLO IV COLLEGIO SINDACALE E REVISORE - CONTROLLO Art.17 - Collegio sindacale	TITOLO IV COLLEGIO SINDACALE E REVISORE - CONTROLLO Art.21 - Collegio sindacale
1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne determina il compenso. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei revisori legali. I restanti membri, se non iscritti in tale Albo, devono essere scelti tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. 2. La nomina di almeno un terzo dei componenti spetta al genere meno rappresentato. Tale percentuale deve essere rispettata anche nel caso di	1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne determina il compenso. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei revisori legali. I restanti membri, se non iscritti in tale Albo, devono essere scelti tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. 2. La nomina dei sindaci è effettuata secondo modalità tali da garantire il rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12.07.2011, n. 120 in materia di



sostituzione dei componenti meno rappresentati venuti a cessare in corso di mandato.

3. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica.

4. Sia i membri effettivi, che i membri supplenti, devono possedere, previa verifica, i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."

5. A pena di decadenza non possono essere eletti alla carica coloro che presentano le cause di ineleggibilità e di decadenza a norma di legge. Ai sensi del comma 3 dell'Art.2399

c.c. non possono essere nominati Sindaci della Società, i Consiglieri, gli Assessori, i Dirigenti e i Dipendenti del/i Comune/i e/o degli enti pubblici soci, nonché i loro parenti ed affini in linea retta all'infinito e in linea collaterale entro il quarto grado, nonché coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità analoghe a quelle stabilite per l'Amministratore unico.

6. Il Collegio Sindacale, a norma dell'Art. 2403 comma 1 c.c., vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

7. La revisione legale può essere conferita al Collegio Sindacale ai sensi dell'Art. 2409 bis del Codice Civile. In tale ipotesi, tutti i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti all'Elenco/Albo dei Revisori Legali.

8. Il Collegio Sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma, codice civile. Analoga Relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.

equilibrio di genere. Tale criterio deve essere osservato anche nel caso di sostituzione dei componenti venuti a cessare in corso del mandato.

3. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica.

4. Sia i membri effettivi, che i membri supplenti, devono possedere, previa verifica, i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legislazione vigente per le società a partecipazione pubblica. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. A pena di decadenza non possono essere eletti alla carica coloro che presentano le cause di ineleggibilità e di decadenza a norma di legge. Ai sensi del comma 3 dell'Art.2399 c.c. non possono essere nominati Sindaci della Società, i Consiglieri, gli Assessori, i Dirigenti e i Dipendenti del/i Comune/i e/o degli enti pubblici soci, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado, nonché coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità analoghe a quelle stabilite per gli amministratori.

6. Il Collegio Sindacale, a norma dell'Art. 2403 comma 1 c.c., vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

7. La revisione legale può essere conferita al Collegio Sindacale ai sensi dell'Art. 2409 bis del Codice Civile. In tale ipotesi, tutti i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti all'Elenco/Albo dei Revisori Legali.

8. Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previste per legge. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni tre mesi. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire

Il collegio sindacale, se esercita anche il controllo contabile, redige la relazione prevista dall'Art. 2409 ter cod.civ. 9. Il libro del Collegio Sindacale nonché quello della revisione legale, se distinto, dovrà essere tenuto anche presso gli uffici amministrativi della Società. 10. I componenti del Collegio Sindacale possono compiere atti di ispezione e di controllo e hanno facoltà di chiedere notizie all'Organo Amministrativo sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari. 11. La revisione legale della Società può essere conferita anche ad un Revisore Unico o ad una società di revisione iscritti nell'apposito Elenco/Albo/Registro. 12. L'incarico della revisione legale di cui al comma precedente, è conferito dall'Assemblea sentito il parere del Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione. Le deliberazioni del Collegio sindacale sono constatate da verbale firmato dal presidente e dal segretario della riunione
	Art. 22 – Revisione legale 1. La revisione legale della Società può essere conferita anche ad un Revisore Unico o ad una società di revisione iscritti nell'apposito Elenco/Albo/Registro. 2. L'incarico della revisione legale di cui al comma precedente, è conferito dall'Assemblea sentito il parere del Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
Art.18 - Controllo analogo 1. Spettano esclusivamente agli enti pubblici soci, i seguenti poteri: a. Potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di erogazione dei Servizi ambientali e sulla gestione della società stessa; b. Elaborazione e modifica degli "schemi tipo" di contratto di servizio/convenzione di gestione; c. Pareri sui piani strategici e finanziari della gestione societaria;	Art.23 - Controllo analogo 1. Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità: a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto;



d. Controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo a riguardo altresì di poteri di supervisione, coordinamento ed ispettivi concreti presso la sede sociale e di informazione; e. Controllo ed approvazione sui conti annuali della società, con obbligatoria rendicontazione contabile semestrale da parte di quest'ultima. 2. Nel rispetto della normativa vigente, il socio/ soci effettueranno un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi con la modalità previste dal presente Statuto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore e della normativa comunitaria e nazionale. 3. Anche al fine di ottemperare all'obiettivo di un congruo monitoraggio e controllo, l'organo amministrativo predispone ed invia ai soci ed alla Commissione di Controllo analogo, i seguenti documenti: a) entro il 15 del mese di dicembre di ogni anno, e per quanto di competenza, il piano economico e finanziario ed il piano industriale per l'anno successivo, corredato eventualmente del piano previsionale triennale delle attività. Gli stessi, conformemente a quanto stabilito dal presente Statuto, dovranno essere approvati dall'Assemblea la quale potrà fornire linee guida e di indirizzo; b) le eventuali proposte di modifiche statutarie; c) una relazione semestrale contenente gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi alla Società; d) il progetto di bilancio annuale completo di ogni allegato tra cui la relazione dell'organo amministrativo contenente il conseguimento degli obiettivi individuati nel piano annuale e la verifica degli investimenti effettuati; e) tutti gli atti necessari alla verifica anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza ed economicità della gestione e dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione;	b) mediante l'approvazione del Bilancio preventivo da parte dell'Assemblea dei Soci; c) tramite l'esame e l'approvazione in Assemblea della relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici di cui all'art. 24. comma 5 del presente Statuto; d) mediante le decisioni vincolanti riservate all'Assemblea dei Soci ai sensi del precedente articolo 10; e) a mezzo di un apposito organismo di controllo costituito dai legali rappresentanti dei soci disciplinato da specifici patti parasociali, che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, esprimendosi preventivamente sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto; nonché per le designazioni dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, al fine di dare una adeguata rappresentanza ai soci; f) mediante la definizione da parte dei soci di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione. g) mediante controlli ispettivi presso la Società da parte dei soci, anche tramite l'organismo di controllo di cui alla lettera e) del presente comma.
f) ogni informazione e documento relativo ad eventi straordinari, non previsti nelle relazioni e piani sopra indicati, che possa riflettersi sull'ordinario e regolare andamento gestionale della Società. 4. La Società ha l'obbligo di trasmettere con congruo anticipo ai soci che effettuano il controllo analogo la documentazione al fine di consentire un tempestivo ed approfondito esame. I soci che effettuano il controllo analogo, e gli organismi a ciò deputati, potranno presentare eventuali osservazioni scritte ed esercitare le altre prerogative previste dalla legge e dal presente Statuto. I	

Soci e/o gli Enti Pubblici Soci, verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai Bilanci e dai Piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come da essi approvati, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. La Società è tenuta a svolgere servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio/convenzione di affidamento) aventi contenuti determinati preventivamente dai soci e/o dagli Enti pubblici soci.

5. Il controllo si eserciterà, inoltre, negli altri modi previsti dalla legge e, specialmente, mediante la stipulazione di accordi, intese, protocolli e contratti di servizio, eseguendo ispezioni ed accessi. Per l'esercizio del controllo, i soci, con i loro organismi, hanno accesso, con le modalità di legge e/o regolamentari, a tutti gli atti della società.

6. l'Amministratore Unico ed il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la tempestiva comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo degli enti e amministrazioni pubbliche sui servizi da essi affidati alla società.

TITOLO V BILANCIO E UTILI

Art. 19 - Strumenti programmatici

1. Il piano industriale deve contenere le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire nell'anno successivo e, su indicazione dell'Ente/Enti soci, nel triennio entrante, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'assemblea ordinaria dei soci.

2. Il Piano economico finanziario (P.E.F. - D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i. - Formazione della Tariffa) di previsione annuale, redatto in coerenza con il piano industriale, deve comprendere, separatamente, il piano del personale e deve contenere i criteri e la ripartizione dei costi dei servizi pubblici locali e a ciascun centro di responsabilità.

3. Il budget e/o piano economico-finanziario di previsione pluriennale predisposto sulle linee guida e/o delle politiche e dei progetti elaborati dagli Enti soci, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento, deve per quanto possibile articolarsi per singoli servizi pubblici locali e per singoli centri di responsabilità e, ove possibile, deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione e le relative modalità di finanziamento.

TITOLO V BILANCIO E UTILI

Art. 24 - Strumenti programmatici

1. L'Organo Amministrativo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, predispone ed invia ai Soci il bilancio preventivo sull'attività della Società contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessa, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai disciplinari di esecuzione delle attività affidate dagli Enti pubblici soci.

2. Il Bilancio preventivo contiene:

- a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;
- b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;



Il piano industriale, il Piano Economico Finanziario, il budget e/o piano economico-finanziario di previsione pluriennale sono da intendersi quali strumenti di programmazione e di controllo preventivo e successivo della gestione, e quale formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo societario riservata a tutti gli enti/amministrazioni pubbliche socie, anche ai fini della formazione delle tariffe nel rispetto delle vigenti leggi, e successiva attività di controllo e verifica da parte di tutti questi ultimi a prescindere dalla misura di partecipazione al capitale. L'amministratore Unico provvede alla predisposizione di una situazione contabile e/o Bilancio di verifica infrannuale semestrale, illustrando le cause che potrebbero generare un risultato di esercizio diverso da quello atteso e/o previsto ed individuando i correttivi più opportuni. La situazione contabile e/o bilancio di verifica semestrale dovrà essere approvata dall'assemblea ordinaria dei soci.

- c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
- d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate o che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da eventuali contenziosi;
- e) il piano annuale delle assunzioni (da effettuarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente) per l'anno successivo corredato da un'analisi dello sviluppo delle società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi di personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza e del salario accessorio;
- f) il piano annuale degli acquisti.

3. Il bilancio preventivo predisposto dall'organo amministrativo è sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, contiene in allegato la relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo ed ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti.

4. A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto, anche attraverso la predisposizione e la consegna ai soci di un "documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

5. L'organo amministrativo redige e trasmette ai soci semestralmente, entro 30 giorni dalla chiusura del semestre, una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso e sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti, comprensiva della rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari unitamente al conto economico consuntivo del semestre

	trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci. 6. L'Assemblea dei soci procede, tramite la relazione di cui al comma 5 del presente articolo, alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario.
Art. 20 - Esercizio Sociale Utili L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico procede, con l'osservanza delle disposizioni di legge e delle prescrizioni applicabili, alla formazione del progetto di bilancio di esercizio (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dai documenti ad esso allegati) da sottoporre all'assemblea dei soci. L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, è destinato secondo quanto deliberato dall'assemblea.	Art. 25 - Esercizio Sociale Utili 1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede, con l'osservanza delle disposizioni di legge e delle prescrizioni applicabili, alla formazione del progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea dei soci. 2. L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, è destinato secondo quanto deliberato dall'assemblea.
Art. 21 - Partecipazione ed informazioni La società governa i servizi affidati e/o concessi, sulla base di principi e regole che garantiscano la trasparenza degli atti, l'accesso pubblico alle informazioni aziendali e i poteri della cittadinanza di osservazione e proposta di modifica in merito agli atti di gestione aziendale. La società è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva, propositiva e di controllo dei cittadini in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi.	Art. 26 - Partecipazione ed informazioni 1. La società governa i servizi affidati e/o concessi, sulla base di principi e regole che garantiscano la trasparenza degli atti, l'accesso pubblico alle informazioni aziendali e i poteri della cittadinanza di osservazione e proposta di modifica in merito agli atti di gestione aziendale. 2. La società è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva, propositiva e di controllo dei cittadini in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi.
Art. 22 - Clausola Arbitrale Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro, il quale deciderà secondo equità in via irrituale, disponendo altresì sulle spese.	Art. 27 - Clausola Arbitrale 1. Tutte le controversie tra i soci ovvero tra i soci e la società riguardanti diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con esclusione dei casi in cui la legge riserva la competenza al Giudice ordinario o prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, possono essere devolute, previa specifica con il consenso di tutte le parti, ad un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno da ciascuna parte e il terzo, con funzione di presidente, di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale.

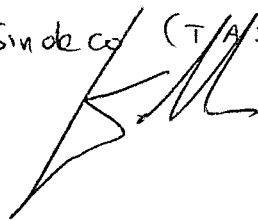


	2. Gli arbitri decidono secondo diritto, nel rispetto delle regole inderogabili di legge, e non possono pronunciare secondo equità salvo espresso accordo di tutte le parti e nei soli casi consentiti dalla normativa processuale. 3. Resta esclusa la possibilità di deferire ad arbitrato irrituale questioni attinenti a diritti indisponibili, materie di pubblico interesse e altre ipotesi espressamente escluse dalla legge.
Art. 23 - Pubblicità degli atti Per assicurare la massima trasparenza, il presente statuto, i regolamenti e gli altri atti, compresi il bilancio dell'azienda, dovranno essere pubblicati nel sito istituzionale della Società, e possibilmente anche sui siti degli Enti locali e/o amministrazioni pubbliche socie.	Art. 28 - Pubblicità degli atti 1. Per assicurare la massima trasparenza, il presente statuto, i regolamenti e gli altri atti, compresi il bilancio dell'azienda, dovranno essere pubblicati nel sito istituzionale della Società, e possibilmente anche sui siti degli Enti locali e/o amministrazioni pubbliche socie.
TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI Art.24 - Scioglimento - Rinvio 1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, osservato se del caso il disposto dell'articolo 2449 del Codice Civile, l'assemblea straordinaria procederà: - alla nomina di un liquidatore; - alla indicazione dei criteri di svolgimento della liquidazione; - alla determinazione del compenso spettante al liquidatore. Il tutto, particolarmente, ai sensi dell'art. 2365 c.c. e dell'art.2487 cod.civ. 2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia incluse quelle dell'Unione Europea. Tutte le disposizioni dello statuto che, anche a seguito di interpretazione giurisprudenziale consolidata dovessero essere o divenire incompatibili con la suddetta normativa avente carattere inderogabile si debbono intendere come mai entrate in vigore o immediatamente abrogate	TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI Art. 29 - Scioglimento - Rinvio 1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, osservato se del caso il disposto dell'articolo 2449 del Codice Civile, l'assemblea straordinaria procederà: - alla nomina di un liquidatore; - alla indicazione dei criteri di svolgimento della liquidazione; - alla determinazione del compenso spettante al liquidatore. Il tutto, particolarmente, ai sensi dell'art. 2365 c.c. e dell'art.2487 cod.civ. 2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia incluse quelle dell'Unione Europea. Tutte le disposizioni dello statuto che, anche a seguito di interpretazione giurisprudenziale consolidata dovessero essere o divenire incompatibili con la suddetta normativa avente carattere inderogabile si debbono intendere come mai entrate in vigore o immediatamente abrogate.

Copia conforme all'originale

Formia, 30/03/2026

Il Sindaco (T/A) 30.03.2026 Gianluca





Allegato B al n.4575 di Raccolta

S T A T U T O
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, denominata **"FRZ Società a Responsabilità Limitata"**

in sigla

"F.R.Z. S.r.l.".

2. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 bis del Codice Civile da parte dei comuni e/o enti pubblici soci.

3. L'ingresso di nuovi soci nella società sarà riservato solamente a: altri Enti Locali; altri Enti pubblici e/o amministrazioni pubbliche; loro forme associative di diritto pubblico previste dalla legge per l'organizzazione e gestione delle attività indicate nell'oggetto sociale; purché situati nel territorio del sud pontino o corrispondente ambito territoriale stabilito in base alle leggi statali e regionali.

Art. 2 - Sede sociale

1. La Società ha sede in **Formia (LT)**.

L'indirizzo è quello risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 - ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica del presente Statuto.

3. Con deliberazioni assunte a norme di legge e del presente Statuto potranno essere istituite e sopresse sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e recapiti anche altrove.

Art. 3 - Durata

1. La durata della Società è fissata fino al **31 Dicembre 2100** e potrà essere prorogata una o più volte dall'Assemblea straordinaria su deliberazione del competente/i organo/i comunale/i.

Art. 4 - Oggetto sociale

1. La Società opera nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di in house providing ed ha per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali delle Amministrazioni Pubbliche socie.

2. In particolare, l'azienda si occuperà, solo a titolo meramente esemplificativo e nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a), b), d) ed e) di cui al comma 2 dell'art.4 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, dello svolgimento dei seguenti servizi:

a) la gestione del servizio pubblico di smaltimento ed innocuizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, mediante il conferimento in impianti autorizzati e, successivamente, la realizzazione e la gestione del sistema delle strutture previste dal piano d'ambito e che saranno realizzate nel territorio regionale;

b) la gestione del servizio pubblico di raccolta, anche differenziata, dei

rifiuti solidi urbani ed assimilabili;

c) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi);

d) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, connessi al ciclo integrato dei rifiuti;

e) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di cogenerazione (energia elettrica ed energia termica) e di reti di teleriscaldamento;

f) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di sistemi di raccolta, stoccaggio, trattamento, centri di compattazione, nonché di impianti di selezione, smaltimento e compostaggio;

g) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero dei rifiuti ingombranti;

h) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero del R.A.E.E.;

i) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti per il trattamento dei reflui, fanghi, acque di sentina e rifiuti solidi provenienti da attività industriali e da aree portuali;

j) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico, inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale e comunque a valenza ecologica ed ambientale;

k) il trattamento, il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio, lo stoccaggio, il deposito temporaneo e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, nonché la commercializzazione dei prodotti derivati, ivi compresa l'energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti;

l) l'elaborazione di progetti e attività per ridurre i consumi energetici, per incentivare lo sviluppo di energie rinnovabili e la realizzazione e/o gestione di interventi nel campo dei servizi energetici;

m) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di centri per il riuso;

n) le attività di autotrasporto al fine di adempiere agli scopi societari;

o) gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi pubblici a pagamento, aree attrezzate per la sosta, servizio rimozione veicoli;

p) la costruzione, gestione e pulizia di approdi, ricoveri e posti barca nonché la gestione e pulizia di fabbricati e piazzali inerenti gli approdi turistici in ambito portuale;

q) gestione del servizio delle affissioni e di tutte le forme di pubblicità sul territorio comunale, nonché l'installazione e la gestione di impianti comunali destinati alle pubbliche affissioni, comprendenti le operazioni di affissione e deaffissione, pulizia e manutenzione di supporti, acquisto ed installazione di nuovi supporti, gestione prenotazioni e prestazioni accessorie;

r) servizi strumentali e/o complementari a quelli di igiene urbana finalizzati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria;

s) la gestione degli altri servizi pubblici connessi all'igiene del territorio e dell'abitato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- pulizia del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio;
- raccolta e smaltimento di rifiuti di lavorazioni industriali e/o artigianali;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piazze e marciapie-

di, compreso il rifacimento, l'ampliamento, la ristrutturazione, il posizionamento di elementi di arredo urbano e la collocazione di sottoservizi, la realizzazione ed il posizionamento di segnaletica stradale orizzontale e verticale e la relativa manutenzione;

- lavaggio, svuotatura e disinfezione degli orinatori pubblici;
- pulitura dei muri e delle colonne dai manifesti affissi fuori tabella da iscrizioni e simili;
- lavaggio di portici e marciapiedi;
- servizio sgombero dei suoli pubblici da rifiuti abbandonati;
- derattizzazione, demuscazione e dezanzarizzazione;
- recupero, trasporto e distruzione di animali e carni dichiarate da distruggere;
- pulizia e lavaggio dei mercati e delle aree interessate da pubbliche manifestazioni;
- pulizia arenili;
- i servizi legati alla progettazione, manutenzione e gestione del verde pubblico, nonché quelli di giardinaggio in genere;

t) la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di cimiteri ad uso civile ed animale, compresa la gestione di tutti i servizi cimiteriali ed il commercio di tutti gli accessori per l'allestimento delle tombe, dei loculi e delle cappelle, la gestione dell'illuminazione votiva dei cimiteri.

u) l'attività di gestione amministrativa e/o in concessione, ove ne ricorrano le necessarie condizioni e tutti i presupposti normativi e regolamentari, dei servizi di cui all'oggetto sociale del presente statuto, ivi incluse le attività di emissione dei ruoli, accertamento, liquidazione, recupero dell'evasione, elevazione delle infrazioni e riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi affidati.

v) l'attività di gestione degli impianti sportivi, compresa la guardiania e la manutenzione ordinaria e straordinaria;

3. L'esercizio di attività statutarie, anche per enti terzi, così come la partecipazione alle gare, non costituenti servizio pubblico locale di rilevanza economica, e/o servizi di interesse generale all'interno dei Comuni soci, potrà essere svolta previa comunicazione ed espressa approvazione dei soci sempre a condizione che oltre l'ottanta per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti di interesse generale affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; l'ulteriore attività nel rispetto al suddetto limite di fatturato, potrà essere consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, in conformità con quanto previsto nel presente Statuto, accertato il mancato pregiudizio alla Società.

4. Inoltre, la Società potrà sostenere progetti e/o iniziative che abbiano per scopo prevalente la diffusione di culture e comportamenti ecocompatibili.

5. La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti e in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dai Comuni e/o enti pubblici soci.

6. Resta fermo che a Comuni ed enti Pubblici soci è attribuita l'attività di programmazione, indirizzo, direzione, coordinamento e controllo.

7. I Comuni soci potranno demandare e/o inviare, in qualsiasi momento, atti e/o linee di indirizzo per la società ovvero strategie e politiche aziendali al fine di garantire la massima efficienza ed economicità della Società.

8. Nell'esercizio delle proprie attività, la Società, avuto riguardo alle finalità pubbliche e alla natura pubblica delle attività da assolvere, deve attenersi ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in **Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero)**.

2. I versamenti sulle quote saranno effettuati nei modi previsti per legge.

3. Oltre al Comune promotore possono entrare a far parte della Società i soggetti indicati all'articolo 1.

4. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e del presente Statuto.

5. Ai sensi delle norme di legge riguardanti le società rispondenti al modello in house providing, la quota del capitale pubblico, detenuto sia direttamente che indirettamente, non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della Società, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla società.

6. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, è vietata la cessione delle quote a privati.

Art. 6 - Trasferimento di quote

1. Soci nella società potranno essere esclusivamente i soggetti indicati all'art. 1.

2. La società è ad esclusivo capitale pubblico e pertanto il capitale sociale della stessa dovrà sempre essere detenuto unicamente dai soggetti di cui al precedente comma ed il trasferimento delle quote potrà avvenire esclusivamente a favore di soggetti in precedenza indicati. Non sarà pertanto valido, nei confronti della società, il passaggio di quote e/o azioni a soggetti privati o diversi da quelli di cui all'art.1 del presente Statuto.

3. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni, sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 del d. lgs. N. 175/2016 e successive modifiche e/o integrazioni.

4. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.

5. Il socio che intende cedere la propria partecipazione ha l'obbligo di trasferirla agli altri soci i quali, a parità di condizioni con un non socio, hanno diritto di prelazione sull'acquisto. Per l'esercizio del diritto di prelazione si adottano le seguenti modalità:

a) il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta all'organo amministrativo tra-

mite raccomandata a.r. presso la sede dalla Società o posta elettronica certificata; l'offerta deve includere i dati del socio che intende cedere la partecipazione, le condizioni della cessione ed in particolare la percentuale di partecipazione oggetto di cessione, il prezzo, le condizioni di pagamento ed ogni altra indicazione ritenuta utile e opportuna;

b) l'organo amministrativo, entro i successivi 10 giorni dal ricevimento della raccomandata o della posta elettronica certificata comunica tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata l'offerta agli altri soci;

c) il socio interessato all'acquisto deve, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o della posta elettronica certificata a lui inviata dall'organo amministrativo far pervenire all'organo amministrativo stesso presso la sede della società la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata;

d) l'organo amministrativo comunica al socio offerente, tramite lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (nonché delle eventuali modalità da seguire qualora la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti);

e) se il diritto di prelazione è esercitato da più soci, la partecipazione offerta spetta a questi in misura proporzionale alle partecipazioni già possedute da ciascuno di loro;

f) in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di qualcuno degli aventi diritto, il diritto a lui spettante va ad accrescere automaticamente e proporzionalmente il diritto di quei soci che invece intendono avvalersene;

g) il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione che fosse offerta;

h) nel caso in cui nessuno dei soci provveda ad esercitare il diritto di prelazione, il socio offerente è libero di trasferire a terzi diversi dai soci la partecipazione offerta in vendita entro i successivi 120 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta e fatta salva la procedura di cui al successivo comma.

6. Qualora nessuno abbia esercitato il diritto di prelazione, il trasferimento della partecipazione è sottoposto al gradimento dell'Assemblea dei soci. A tal fine, il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria partecipazione deve inviare comunicazione scritta all'Organo amministrativo tramite lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata nella quale siano contenuti le generalità del potenziale acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire. L'Assemblea dei soci, all'uopo convocata, dall'Organo amministrativo, dovrà esprimere preventivo gradimento al trasferimento della titolarità delle quote sulla base di specifica motivazione inerente a obiettive esigenze della società entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al primo comma. Nel caso in cui il gradimento sia rifiutato, il diniego dovrà essere adeguatamente motivato e l'organo amministrativo dovrà indicare entro 90 giorni dalla comunicazione del negato gradimento, altro acquirente disponibile all'ac-

quisto.

7. Decorso inutilmente detto termine, entro 120 giorni, è consentita l'alienazione delle quote all'aspirante acquirente indicato nella richiesta di gradimento.

Art. 7 - Recesso e esclusione

1. I soci possono esercitare il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi:

- a) sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse;
- b) impossibilità da parte dei soci di cedere la partecipazione dopo l'espletamento della procedura di cui all'art. 6.

2. Il recesso per "sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse" può essere esercitato solo ove tali ragioni siano:

- puntualmente specificate dalla delibera del socio ente pubblico recedente;
- conformi ai principi generali di motivazione dell'azione amministrativa;
- sottoposte a comunicazione scritta agli altri soci, con decorrenza subordinata all'esaurimento di ogni procedura di composizione.

3. Per tutto ciò che concerne i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso e il procedimento di liquidazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2437-bis e 2437-quater del Codice Civile.

4. Il valore di liquidazione della quota verrà determinato in conformità all'art. 2473 c. c. e secondo criteri oggettivi, inserendo nelle valutazioni solo quegli elementi previsti dalla legge o, in caso di esistenza di affidamenti pubblici, debitamente decurtati o valorizzati in relazione all'effettivo apporto degli stessi.

5. Eventuali ulteriori modalità procedurali devono essere conformi alle norme civilistiche in materia di recesso.

6. Ai sensi dell'articolo 2473 bis del codice civile i soci sono esclusi dalla società:

- in caso di mancato conferimento della quota sottoscritta entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione, salvo diversa previsione nel contratto di acquisto della quota;
- in caso di mancato adempimento degli obblighi di versamento previsti e disciplinati dall'articolo 2481 bis del codice civile in caso di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale;
- in caso di condotta dolosa o gravemente colposa che renda impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale;
- in caso di mancato rispetto dei patti parasociali disciplinanti l'organismo per l'esercizio del controllo analogo.

7. Del verificarsi della circostanza che comporta l'esclusione prende atto l'organo amministrativo anche su proposta di singoli soci. L'organo amministrativo convoca i soci in Assemblea per discutere l'esclusione, garantendo comunque il contraddittorio al socio che si intende escludere.

8. La delibera è adottata a maggioranza assoluta e alla votazione non partecipa il socio che si intende escludere. Tale delibera è immediatamente comunicata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, al socio escluso ed ha effetto al ricevimento della comunicazione.

TITOLO III

ORGANISMI SOCIETARI

Art. 8 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci, i quali vi intervengono a norma delle seguenti disposizioni. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, rese in conformità alla Legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, nei casi previsti dal presente statuto e dalle norme specifiche del codice civile, anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché nell'ambito territoriale degli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente Statuto, con avviso, trasmesso tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza. L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nella stessa convocazione può essere fissato il giorno della seconda adunanza da tenersi, qualora la prima vada deserta, a non oltre 30 (trenta) giorni dalla medesima.

3. È data facoltà agli Enti che svolgono il controllo di richiedere l'inserimento e/o la trattazione, di specifici punti all'ordine del giorno delle assemblee.

4. È ammessa la partecipazione a distanza all'Assemblea mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti, simultaneamente, il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. L'assemblea si considera validamente costituita, anche se non convocata in base alle regole sopra indicate, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale sono presenti o comunque informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

6. Gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale che non partecipano personalmente all'assemblea devono rilasciare dichiarazione scritta, da conservarsi presso la società, nella quale attestano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non volersi opporre alla trattazione dei medesimi.

7. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8. L'Organo amministrativo convoca altresì l'Assemblea ogni qualvolta necessario od opportuno, e dovrà provvedere alla sua convocazione quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, e risultino indicati gli argomenti da trattare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9. Quando particolari esigenze lo richiedano e comunque nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

Art. 9 - Presidenza dell'Assemblea e segreteria

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio D'Amministrazione, il quale è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea stessa di volta in volta. Nei casi di Legge e quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. In particolare la verbalizzazione notarile è richiesta per le modifiche dello statuto, inclusi gli aumenti di capitale, la modifica dell'oggetto sociale, operazioni di trasformazione, fusione e scissione della società nonché per la nomina e revoca dei liquidatori.

2. Il verbale di Assemblea viene sottoscritto dall'Organo amministrativo e dal Segretario e dovrà essere trascritto in apposito libro.

Art. 10 - Attribuzioni e poteri dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge su tutti gli atti fondamentali della Società. Inoltre, sono riservate all'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo, come disciplinato nel presente statuto;
- c) la nomina, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, del collegio sindacale;

d) la determinazione del compenso spettante ai membri dell'organo amministrativo e ai membri del collegio sindacale;

e) le modifiche allo statuto;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) l'approvazione del Bilancio preventivo che contiene:

- il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;

- una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;

- il budget annuale espresso in termini di conto economico, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);

- una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che

gravano sulle risorse umane utilizzate o che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da eventuali contenziosi;

- il piano annuale delle assunzioni (da effettuarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente) per l'anno successivo corredato da un'analisi dello sviluppo delle società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi di personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza e del salario accessorio;

- il piano annuale degli acquisti.

h) l'approvazione degli indirizzi generali e delle direttive in materia di organizzazione e di assunzione di personale, dell'organigramma e dell'assetto organizzativo e in materia di appalti e concessioni, con potere di veto sulle attività poste in essere in difformità;

i) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel bilancio preventivo;

j) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel bilancio preventivo;

k) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;

l) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla locazione a terzi di tutte o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel bilancio preventivo;

m) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla sottoscrizione di nuovi contratti di appalto di servizio con gli enti pubblici partecipanti, o affidanti e/o alla modificazione degli stessi;

n) la revoca, per giusta causa, degli Amministratori e/o dei componenti del Collegio Sindacale, nonché la proposizione dell'azione di responsabilità degli stessi.

Art. 11 - Validità della costituzione e delle deliberazioni

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

2. Per la regolare costituzione dell'Assemblea, nonché per la validità delle relative deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Verbali delle deliberazioni dell'Assemblea

1. Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. Il verbale deve indicare:

- la data e il luogo dell'assemblea;
- gli argomenti all'ordine del giorno;
- l'identità del/i partecipante/i ed il capitale sociale rappresentato;
- le modalità e i risultati delle votazioni;

Art.13 - Organo amministrativo

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, previa delibera motivata dell'Assemblea adottata ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 19 agosto 2006, n. 175, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o da 5 (cinque) membri. L'amministratore unico o i membri del Consiglio Di Amministrazione, oltre i requisiti previsti dall'articolo 2382 del Codice Civile, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legislazione vigente per le società a partecipazione pubblica.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dal l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. La nomina degli amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire il rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12.07.2011, n. 120 in materia di equilibrio di genere.
4. Ferme le facoltà e i poteri attribuiti dalla legge dal presente Statuto all'Assemblea dei soci, spetta all'Organo amministrativo la gestione della Società.
5. L'Assemblea determina la tipologia dell'Organo amministrativo ed eventualmente il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e in caso di scelta per l'organo collegiale provvede alla nomina del Presidente Del Consiglio di Amministrazione fra i soggetti individuati sulla base del disposto del comma seguente.
6. L'Organo amministrativo viene nominato dall'Assemblea dei soci previa selezione pubblica indetta dalla società, ai sensi di legge e previa selezione e verifica di idonei requisiti di professionalità e integrità ed è rieleggibile. A tal fine viene costituita una Commissione composta da dirigenti dei Comuni soci e/o da esperti di comprovata professionalità, la quale provvede alla verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati.
7. L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi. Esso scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli stessi sono sostituiti con le medesime modalità di nomina degli amministratori venuti a mancare.
9. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
10. Alla scadenza del mandato, e cioè fino all'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, per la ricostituzione dell'organo amministrativo, per la prorogatio ed il regime degli atti, si applicano le norme previste dal D.L. 293/94, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 1994, n.444.
11. Non possono ricoprire la carica di amministratore, e quindi essere nominati, il/i Sindaco/i, legale/i rappresentante/i, i Consiglieri, gli Assessori, i Delegati del Sindaco/i dell'Ente/i socio e/o in genere delle amministrazioni controllanti in carica o che hanno ricoperto tali ruoli negli ultimi venti anni; inoltre, non possono essere nominati i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche controllanti, e/o della stessa società, in

servizio e/o in pensione, nonché, di tutti, i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

12. La carica di amministratore è incompatibile, altresì, con quella di dirigente e/o dipendente della Società, nonché per colui a cui sono state attribuite deleghe e/o poteri di rappresentanza o di coordinamento o per chi riveste la qualifica di responsabile dei servizi, in conto proprio o di terzi, presso enti e/o aziende che svolgono attività analoghe o comunque connesse agli scopi sociali. L'amministratore ha l'obbligo, prima dell'accettazione della carica e/o qualora l'incompatibilità dovesse insorgere successivamente, di informare l'ente/i socio/i; quest'ultimo potrà eventualmente non tenerne conto.

13. Non può essere altresì nominato amministratore chi si trova in condizioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico, avendo interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società (ineleggibilità e decadenza).

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

15. Il compenso massimo lordo, spettante all'Organo amministrativo Amministratore Unico, in base alla fascia di competenza, dovrà essere parametrato al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 11 c.6 del D.lgs. 175/2016 e successive mm. e ii. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e/o deliberati dagli Enti Soci, che prevedono compensi e/o limiti ai compensi, inferiori a quelli previsti dal decreto di cui all'art. 11 comma 6 del D.lgs. 175/2016 e successive mm. e ii. Non potranno essere deliberati e/o corrisposti premi, eventuali parti variabili e/o una tantum, nel caso di risultati negativi e/o perdita di esercizio presentata dal bilancio dell'esercizio dell'anno precedente.

16. È fatto divieto in ogni caso di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato e/o una tantum, se non previa specifica approvazione dell'assemblea dei soci; in ogni caso, l'approvazione ed i risultati dovranno essere individuati prima dell'avvio delle specifiche attività premiali; è fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;

17. Ciascun amministratore può essere revocato per giusta causa e/o per gravi inadempienze ad opera dell'Assemblea dei soci, approvata dal Consiglio/i Comunale/i della/e amministrazione/i soci/e, anche su proposta della Commissione di Controllo analogo.

18. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui all'art. 12 comma 2 del d.lgs. n. 175/2016.

Art.14 - Attribuzioni dell'Organo amministrativo

1. L'organo amministrativo, comunque composto, è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, nel rispetto degli indirizzi formulati dai soci, esclusi gli atti che la legge o

il presente statuto riservano all'Assemblea, per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale.

2. L'organo amministrativo, comunque composto, nella gestione ordinaria e straordinaria è vincolato al rispetto delle prescrizioni impartite dai soci in sede di esercizio del controllo analogo sulla società e trasfuse in atti formali e vincolanti;

Art. 15 - Organi delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti della normativa applicabile alla Società, alcuni poteri ad uno solo dei membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone la relativa remunerazione, previa autorizzazione dell'Assemblea.

2. Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e, previa autorizzazione dell'assemblea, sia di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, sia di revocare le deleghe a detto amministratore.

3. L'Amministratore Delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno quadrimestrale.

4. L'organo amministrativo comunque composto, previa autorizzazione dell'Assemblea, può procedere alla nomina, ed all'attribuzione del relativo compenso, di un Direttore Generale sulla base di una selezione pubblica indetta ai sensi di legge per la verifica della capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa. La Commissione di esame, è composta da dirigenti dei Comuni soci e/o da esperti di comprovata professionalità.

5. Il Direttore Generale ha responsabilità gestionale e la rappresentanza negoziale della società.

6. Il Direttore deve in particolare, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo, in via esemplificativa:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea e dell'Organo amministrativo;
- sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della

società;

- supportare l'organo amministrativo nella predisposizione del bilancio preventivo di cui all'articolo 24, comma 2 del presente statuto;

- adottare i provvedimenti e le eventuali indicazioni del controllo analogo per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;

- formulare proposte in merito alle assunzioni e all'organizzazione del personale;

- firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza dell'Organo amministrativo;

- stipulare contratti deliberati dall'Organo amministrativo;

- dirigere il personale e curare le relazioni e le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;

- formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;

- esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto;

- porre in essere tutti gli adempimenti di cui alla L. 190/2012 (anticorruzione) ed al D.Lgs. 33/2013 (trasparenza) e ss.mm.ii.

Art. 16 - Presidente - Vice Presidente - Segretario

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Vice Presidente, la cui carica viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

3. Il consiglio nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 17 - Riunione e convocazione

1. Il Presidente convoca il consiglio anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché nell'ambito territoriale degli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente Statuto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo degli Amministratori o da un Sindaco effettivo.

2. La convocazione è fatta a mezzo e-mail o posta elettronica certificata, da spedire all'indirizzo e-mail o posta elettronica certificata dai medesimi all'uopo indicato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Nei casi d'urgenza il Consiglio può essere convocato con comunicazione via e-mail o posta elettronica certificata da spedirsi con preavviso di due giorni.

4. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio Di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione.

Art. 18 - Validità delle deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori presenti alla riunione; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente ed in caso di sua assenza prevale il voto del Vice Presidente.

Art. 19 - Libro delle decisioni degli amministratori

1. Le deliberazioni o decisioni dell'organo amministrativo, comunque composto, devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in caso di Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico, e devono essere trascritte nel libro previsto al numero 3 dell'art. 2478 del Codice Civile.

Art.20 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale spetta:

- all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente;
- al Direttore Generale, se nominato, nel limite della delega e dei poteri conferitigli dal presente Statuto;
- all'Amministratore Delegato, se nominato, nel limite della delega con-

feritagli.

2. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

TITOLO IV

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE - CONTROLLO

Art.21 - Collegio sindacale

1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne determina il compenso. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei revisori legali. I restanti membri, se non iscritti in tale Albo, devono essere scelti tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

2. La nomina dei sindaci è effettuata secondo modalità tali da garantire il rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12.07.2011, n. 120 in materia di equilibrio di genere. Tale criterio deve essere osservato anche nel caso di sostituzione dei componenti venuti a cessare in corso del mandato.

3. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica.

4. Sia i membri effettivi, che i membri supplenti, devono possedere, previa verifica, i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legislazione vigente per le società a partecipazione pubblica. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. A pena di decadenza non possono essere eletti alla carica coloro che presentano le cause di ineleggibilità e di decadenza a norma di legge. Ai sensi del comma 3 dell'Art.2399 c.c. non possono essere nominati Sindaci della Società, i Consiglieri, gli Assessori, i Dirigenti e i Dipendenti de-

l/i Comune/i e/o degli enti pubblici soci, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado, nonché coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità analoghe a quelle stabilite per gli amministratori.

6. Il Collegio Sindacale, a norma dell'Art. 2403 comma 1 c.c., vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

7. La revisione legale può essere conferita al Collegio Sindacale ai sensi dell'Art. 2409 bis del Codice Civile. In tale ipotesi, tutti i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti all'Elenco/Albo dei Revisori Legali.

8. Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previste per legge. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni tre mesi. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire

in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione. Le deliberazioni del Collegio sindacale sono constatate da verbale firmato dal presidente e dal segretario della riunione.

Art. 22 - Revisione legale

1. La revisione legale della Società può essere conferita anche ad un Revisore Unico o ad una società di revisione iscritti nell'apposito Elenco/Albo/Registro.

2. L'incarico della revisione legale di cui al comma precedente, è conferito dall'Assemblea sentito il parere del Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art.23 - Controllo analogo

1. Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

- a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto;
- b) mediante l'approvazione del Bilancio preventivo da parte dell'Assemblea dei Soci;
- c) tramite l'esame e l'approvazione in Assemblea della relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici di cui all'art. 24, comma 5 del presente Statuto;
- d) mediante le decisioni vincolanti riservate all'Assemblea dei Soci ai sensi del precedente articolo 10;
- e) a mezzo di un apposito organismo di controllo costituito dai legali rappresentanti dei soci disciplinato da specifici patti parasociali, che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, esprimendosi preventivamente sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto; nonché per le designazioni dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, al fine di dare una adeguata rappresentanza ai soci;
- f) mediante la definizione da parte dei soci di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.
- g) mediante controlli ispettivi presso la Società da parte dei soci, anche tramite l'organismo di controllo di cui alla lettera e) del presente comma.

TITOLO V BILANCIO E UTILI

Art. 24 - Strumenti programmatici

1. L'Organo Amministrativo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, predi-

sponde ed invia ai Soci il bilancio preventivo sull'attività della Società contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessa, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai disciplinari di esecuzione delle attività affidate dagli Enti pubblici soci.

2. Il Bilancio preventivo contiene:

a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;

b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;

c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);

d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate o che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da eventuali contenziosi;

e) il piano annuale delle assunzioni (da effettuarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente) per l'anno successivo corredato da un'analisi dello sviluppo delle società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi di personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza e del salario accessorio;

f) il piano annuale degli acquisti.

3. Il bilancio preventivo predisposto dall'organo amministrativo è sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, contiene in allegato la relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo ed ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti.

4. A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto, anche attraverso la predisposizione e la consegna ai soci di un "documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

5. L'organo amministrativo redige e trasmette ai soci semestralmente, entro 30 giorni dalla chiusura del semestre, una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso e sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti, comprensiva della rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari unitamente al conto economico consuntivo del semestre tra-

scorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

6. L'Assemblea dei soci procede, tramite la relazione di cui al comma 5 del presente articolo, alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario.

Art. 25 - Esercizio Sociale Utili

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede, con l'osservanza delle disposizioni di legge e delle prescrizioni applicabili, alla formazione del progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea dei soci.

2. L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, è destinato secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Art. 26 - Partecipazione ed informazioni

1. La società governa i servizi affidati e/o concessi, sulla base di principi e regole che garantiscano la trasparenza degli atti, l'accesso pubblico alle informazioni aziendali e i poteri della cittadinanza di osservazione e proposta di modifica in merito agli atti di gestione aziendale.

2. La società è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva, propositiva e di controllo dei cittadini in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi.

Art. 27 - Clausola Arbitrale

1. Tutte le controversie tra i soci ovvero tra i soci e la società riguardanti diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con esclusione dei casi in cui la legge riserva la competenza al Giudice ordinario o prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, possono essere devolute, previa specifica con il consenso di tutte le parti, ad un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno da ciascuna parte e il terzo, con funzione di presidente, di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale.

2. Gli arbitri decidono secondo diritto, nel rispetto delle regole inderogabili di legge, e non possono pronunciare secondo equità salvo espresso accordo di tutte le parti e nei soli casi consentiti dalla normativa processuale.

3. Resta esclusa la possibilità di deferire ad arbitrato irrituale questioni attinenti a diritti indisponibili, materie di pubblico interesse e altre ipotesi espressamente escluse dalla legge.

Art. 28 - Pubblicità degli atti

1. Per assicurare la massima trasparenza, il presente statuto, i regolamenti e gli altri atti, compresi il bilancio dell'azienda, dovranno essere pubblicati nel sito istituzionale della Società, e possibilmente anche sui siti degli Enti locali e/o amministrazioni pubbliche socie.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29 - Scioglimento - Rinvio

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, osservato se del caso il disposto dell'articolo 2449 del Codice Civile, l'assemblea straordinaria procederà:

- alla nomina di un liquidatore;
- alla indicazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- alla determinazione del compenso spettante al liquidatore. Il tutto, particolarmente, ai sensi dell'art. 2365 c.c. e dell'art.2487 cod.civ.

2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia incluse quelle dell'Unione Europea. Tutte le disposizioni dello statuto che, anche a seguito di interpretazione giurisprudenziale consolidata dovessero essere o divenire incompatibili con la suddetta normativa avente carattere inderogabile si debbono intendere come mai entrate in vigore o immediatamente abrogate.

Firmato:

Raffaele RIZZO

Francesco ZENOBIO

Stefano MOLINERI

Graziella CAPODIFERRO

Gianluca TADDEO

Michele Barbaraci NOTAIO - SIGILLO

*Io sottoscritto Avv. Michele Barbaraci NOTAIO in Formia, iscritto al Ruolo
del Collegio del Distretto Notarile di Latina,*

C E R T I F I C O

*che la presente copia su supporto digitale è conforme all'originale redatto
su supporto cartaceo.*

Si rilascia per gli usi consentiti.

Consta di trentatre fogli.

Formia (LT), 13 aprile 2026